



Consorzio di bonifica
Dugali Naviglio Adda Serio

PIANO DI CLASSIFICA CONSORTILE

L.R. 5 dicembre 2008 n. 31, art. 90 - D.G.R. 17 aprile 2015 n. X/3420



ALLEGATO	TITOLO	IL PRESIDENTE
		Alessandro Bettoni
SCALA	ANALISI DELLE OSSERVAZIONI	IL DIRETTORE
		dott. ing. Paolo Micheletti
DATA ELABORATO		IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
21 ottobre 2022		dott.ssa Silvia Tempesta

GRUPPO DI LAVORO



Consorzio
di bonifica
Dugali
Naviglio
Adda Serio

Via Amilcare Ponchielli, 5 - 26100 Cremona (CR)
tel. 037225315 - fax 037231847
info@dunas.it - www.dunas.it

ing. Chiara Bonapace
dott.ssa Chiara Francia
geom. Antonio Paloschi
ing. Andrea Pisati



Tech Environment & Engineering
Galleria Milano, 1 - 35139 Padova (PD)
tel. 049 7966665 - fax 049 685800
info@h4consulting.it - www.h4consulting.it

ing. Elisa Alessi Celegon
dott. Piero Fanton
ing. Gianluca Lazzaro
ing. Elia De Marchi
ing. Alvise Fiume



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA



INGEGNERIA CIVILE,
EDILE E AMBIENTALE,
CIVIL, ARCHITETTURAL AND
ENVIRONMENTAL ENGINEERING

Via Marzolo, 9 - 35131 Padova (PD)
dipartimento.dicea@unipd.it

prof. ing. Gianluca Botter
ing. Anna Carozzani

REV. N.	DATA	MOTIVO DELLA REVISIONE	VERIFICATO	APPROVATO
0	10/2022	PRIMA EMISSIONE	P. Fanton	P. Micheletti



Consorzio
di bonifica
Dugali
Naviglio
Adda Serio

SOMMARIO

1 Premessa e Indicazioni Procedurali	5
2 Elenco delle osservazioni pervenute	8
3 Analisi delle osservazioni ed eventuali controdeduzioni	9
3.1 Osservazione prot. 7311 di Coldiretti.....	9
3.2 Osservazione prot. 7322 di Società Agricola Asti S.S.	10
3.2.1 Osservazione n. 1.....	10
3.2.2 Osservazione n. 2.....	11
3.2.3 Osservazione n. 3.....	12
3.2.4 Osservazione n. 4.....	14
3.2.5 Osservazione n. 5.....	19
3.2.6 Osservazione n. 6.....	19
3.2.7 Osservazione n. 7.....	23
3.2.8 Osservazione n. 8.....	24
3.2.9 Osservazione n. 9.....	26
3.2.10 Osservazione n. 10.....	27
3.2.11 Osservazione n. 11.....	27
3.2.12 Osservazione n. 12.....	28
3.2.13 Osservazione n. 13.....	28
3.2.14 Osservazione n. 14.....	30
3.3 Osservazione prot. 7495 del Comune di Soncino.....	32
3.3.1 Osservazione n. 1.....	32
3.3.2 Osservazione n. 2.....	33
3.3.3 Osservazione n. 3.....	35
3.3.4 Osservazione n. 4.....	35
3.3.5 Osservazione n. 5.....	37
3.3.6 Osservazione n. 6.....	38
3.3.7 Osservazione n. 7.....	40
3.3.8 Osservazione n. 8.....	49
3.3.9 Osservazione n. 8.....	50
3.3.10 Osservazione n. 9.....	51
3.3.11 Osservazione n. 10.....	51
3.3.12 Osservazione n. 11.....	53
3.3.13 Osservazione n. 12.....	53
3.3.14 Osservazione n. 13.....	55
3.3.15 Osservazione n. 14.....	55
3.3.16 Osservazione n. 15.....	56
3.3.17 Osservazione n. 16.....	56
3.3.18 Osservazione n. 17.....	57
3.3.19 Osservazione n. 18.....	57
3.3.20 Osservazione n. 19.....	58
3.3.21 Osservazione n. 20.....	59
3.3.22 Osservazione n. 21.....	59
3.3.23 Osservazione n. 22.....	61
3.3.24 Osservazione n. 23.....	62
3.3.25 Osservazione n. 24.....	62
3.3.26 Osservazione n. 25.....	63
3.3.27 Osservazione n. 26.....	65
3.3.28 Osservazione n. 27.....	68
3.3.29 Osservazione n. 28.....	69
4 Modifiche introdotte al Piano di Classifica	71

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il Piano di Classifica del Consorzio Dugali Naviglio Adda Serio è stato predisposto in stretta conformità alle indicazioni contenute nella L.R. 5 dicembre 2008, n.31 *“Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”* e nell'allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2015, n. X/3420, contenente *“Criteri, indirizzi e modalità procedurali per l'elaborazione e l'approvazione dei piani di classificazione degli immobili, ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 31/2008”*, di seguito indicato per brevità come *“Linee guida”*.

Il testo delle linee guida o della normativa ha un formato corrispondente al presente paragrafo, per facilitarne l'identificazione.

Il testo del Piano di Classifica ha un formato corrispondente al presente paragrafo, per facilitarne l'identificazione.

Il testo delle osservazioni ha un formato corrispondente al presente paragrafo, per facilitarne l'identificazione.

1 PREMESSA E INDICAZIONI PROCEDURALI

Il presente documento raccoglie e discute le osservazioni pervenute alla proposta di Piano di Classifica pubblicata dal Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio, nel seguito per brevità Consorzio DUNAS, in data 12 agosto 2016.

Per una descrizione generale dell'Ente, si rimanda al paragrafo 1 del Piano di Classifica, nel quale sono riportati altresì i riferimenti normativi che regolano in particolare la natura, gli obiettivi e le funzioni del Consorzio.

Ai sensi dell'art.59 del R.D.13 febbraio 1933, n.215, i Consorzi di bonifica hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate per l'adempimento dei loro fini istituzionali. Tale potere è normato dall'art.90 della L.R. 5 dicembre 2008, n.31.

In conformità al comma 1 del citato art. 90, il Consorzio DUNAS ha avviato il procedimento per l'elaborazione di un Piano di classificazione degli immobili, sulla base del documento "Criteri, indirizzi e modalità procedurali per l'elaborazione e l'approvazione dei piani di classificazione degli immobili, ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 31/2008", che costituisce l'allegato 1 della deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2015, n. X/3420, ed è di seguito indicato per brevità come "Linee guida". In tale documento sono ulteriormente precisate e dettagliate le finalità e i contenuti del Piano di Classifica.

Le Linee guida stabiliscono altresì al paragrafo 12 la procedura necessaria per la redazione, l'adozione, l'istruttoria regionale e l'approvazione finale del Piano di Classifica.

12.1 Elaborazione piano

I Consorzi di bonifica, entro ventuno mesi dalla pubblicazione nel BURL dei presenti criteri e della relativa deliberazione regionale di approvazione, elaborano il piano di classificazione degli immobili ricadenti nel proprio comprensorio consortile, al fine di individuare i benefici derivanti dalle opere e dalle attività di bonifica e irrigazione e di stabilire gli indici e i parametri per la quantificazione dei benefici medesimi.

Il piano deve inoltre definire ed individuare, mediante cartografia allegata, il perimetro di contribuzione per ciascun tipo di beneficio prodotto dall'azione consortile.

Entro il suddetto termine di ventuno mesi, il Consiglio di amministrazione prende atto dell'avvenuta elaborazione del piano e dispone affinché vengano acquisiti i pareri dei comuni e le eventuali osservazioni dei consorziati.

12.2 Parere dei comuni

I Consorzi, entro sette giorni dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione, comunicano ai Comuni interessati che il piano di classifica elaborato è depositato in forma cartacea presso la sede consortile e che lo stesso può essere visionato anche mediante consultazione del sito internet dell'Ente, espressamente indicato nella comunicazione.

I Comuni esprimono il loro parere, unitamente ad eventuali osservazioni, entro quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione del consorzio. In caso di non espressione nei termini, il parere si intende favorevole.

12.3 Parere Regioni per consorzi interregionali

Per i piani di classifica dei consorzi di bonifica che operano su comprensori interregionali deve essere acquisito il parere della Regione finitima, secondo le modalità e la tempistica previste dalle vigenti intese sottoscritte con Regione Lombardia.

12.4 Pubblicazione piano e raccolta osservazioni

Dell'avvenuto deposito, presso la sede consortile, del piano deve esserne data comunicazione anche ai consorziati, entro il termine indicato nel paragrafo 12.2, mediante pubblicazione di apposita nota informativa sui siti internet del Consorzio e dei comuni interessati.

Eventuali osservazioni devono essere presentate al Consorzio di bonifica entro quaranta giorni dalla pubblicazione della nota informativa sul sito internet consortile.

Al fine di assicurare un'adeguata pubblicizzazione verso i consorziati, i consorzi pubblicano il comunicato almeno su due testate giornalistiche locali.

12.5 Controdeduzione osservazioni e adozione piano

Il Consorzio di bonifica esamina e valuta, mediante apposite controdeduzioni, i pareri espressi dai comuni e le eventuali osservazioni dai consorziati, entro trenta giorni dalla scadenza dei termini indicati nei paragrafi 12.2, 12.3 e 12.4.

La delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di adozione del piano, da assumersi entro tredici giorni dalla scadenza del termine per effettuare le controdeduzioni, deve inoltre rendere conto dell'esito delle valutazioni e riportare le motivazioni per le osservazioni non accolte.

Entro i successivi cinque giorni, il Piano, unitamente al provvedimento di adozione, deve essere trasmesso, sia in formato cartaceo che in formato digitale, ai competenti uffici regionali per l'istruttoria e l'approvazione.

12.6 Istruttoria e approvazione piano

Gli uffici regionali effettuano l'istruttoria del piano verificandone la coerenza e la conformità alla l.r. 31/2008 ed ai presenti criteri, entro sessanta giorni dal ricevimento del piano.

12.6.1 Formulazione richiesta modifiche e integrazioni

Il suddetto termine per l'istruttoria è interrotto se viene richiesto di modificare e/o integrare il piano.

Il piano modificato ed integrato secondo le indicazioni dei competenti uffici regionali non deve essere ritrasmesso ai comuni e agli altri soggetti interessati per i pareri di competenza e per le eventuali osservazioni.

12.6.2 Predisposizione e adozione piano definitivo

Nei casi in cui gli uffici regionali richiedano modifiche ed integrazioni, i consorzi hanno tempo trenta giorni per provvedervi.

Nei successivi quindici giorni il piano viene adottato in via definitiva dal Consiglio di amministrazione e trasmesso ai competenti uffici della Regione per l'approvazione.

12.6.3 Approvazione piano e pubblicazione delibera

Entro trenta giorni dalla conclusione dell'istruttoria il Piano di classificazione degli immobili viene approvato con deliberazione di Giunta regionale, così come previsto dal comma 1, dell'articolo 90 della l.r. 31/2008.

La deliberazione di approvazione del Piano di classifica deve essere pubblicata nel BURL contestualmente alla pubblicazione del piano con il relativo perimetro di contribuzione nei siti internet istituzionali della Regione, dei consorzi di bonifica e dei comuni ricadenti nei comprensori di bonifica.

Si segnala che, ai sensi delle modificazioni intervenute alla L.R. 31/2008, le scadenze per l'elaborazione del Piano di Classificazione degli Immobili di cui al paragrafo 12.1 delle Linee Guida, sono definite al comma 1 dell'art. 90.

Il piano è adottato dal consorzio di bonifica entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione del piano comprensoriale di cui all'articolo 88, sentito il parere dei comuni interessati, ed è approvato dalla Giunta regionale entro i successivi centottanta giorni.

In data 10 agosto 2022, con delibera n. 22/2022, il Consiglio di Amministrazione consortile ha preso atto dell'avvenuta elaborazione del nuovo Piano di Classifica per il riparto degli oneri di contribuzione valevole in tutto il comprensorio del Consorzio di bonifica Dugali, Naviglio, Adda Serio e ha incaricato gli uffici amministrativi del Consorzio "affinché:

- *si comunichi a tutti i Comuni del comprensorio consortile che il nuovo Piano di Classifica è depositato in forma cartacea presso la sede consortile e che lo stesso può essere visionato anche consultando il sito internet del Consorzio;*
- *si pubblichino apposite note informative in merito all'avvenuto deposito del nuovo Piano di Classifica sul sito internet del Consorzio e su due testate giornalistiche locali, al fine di dare adeguata comunicazione nei riguardi dei consorziati;*
- *si proceda altresì a ogni ulteriore adempimento previsto dalla vigente normativa e relativo al presente dispositivo".*

Con tale atto risultano soddisfatte le indicazioni di cui al punto 12.1 delle linee guida.

In data 12 agosto 2022, gli uffici consortili hanno provveduto a comunicare il deposito del Piano di Classifica in forma cartacea presso la sede consortile e a pubblicare il Piano sul sito internet del Consorzio, ai sensi dei punti 12.2 e 12.4 delle linee guida. Il comunicato è stato altresì pubblicato sui quotidiani "La Provincia di Cremona" in data 14 agosto 2022 e su "Il Cittadino di Lodi" in data 15 agosto 2022.

Il termine di quaranta giorni per la presentazione di eventuali osservazioni al piano è risultato quindi fissato al 21 settembre 2022.

Le osservazioni pervenute al Consorzio sono elencate nel seguito.

Ai sensi del punto 12.5 delle linee guida, il termine di trenta giorni per la formulazione delle controdeduzioni è fissato al 21 ottobre 2022, mentre il termine ultimo per l'adozione del Piano da parte del Consiglio di Amministrazione è fissato al 26 ottobre 2022.

2 ELENCO DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE

Le osservazioni pervenute al Consorzio Dunas entro il termine del 21 settembre 2022 sono riportate in *Tabella 1*:

Tabella 1 – Osservazioni al Piano di Classifica pervenute al Consorzio Dunas

	Autore	Prot.	Data di invio
1	Coldiretti	7311	14/09/2022
2	Società Agricola Asti S.S.	7322	14/09/2022
3	Comune di Soncino	7495	21/09/2022

3 ANALISI DELLE OSSERVAZIONI ED EVENTUALI CONTRODEDUZIONI

3.1 Osservazione prot. 7311 di Coldiretti

L'osservazione è presentata in nome e per conto di un proprio associato.

L'osservazione è puntuale, circostanziata al mappale di proprietà del consorziato e non presenta elementi tali da implicare revisione o modifica al Piano di Classifica pubblicato.

Relativamente al terreno sito in Comune di Pessina Cremonese al foglio 6 mappale 283, si precisa che lo stesso è stato originato da frazionamento eseguito al solo scopo di dividere l'area giustamente gravata dal contributo di bonifica da quella che non beneficia di alcun servizio del Consorzio. Tale frazionamento era stato discusso proprio con l'ing. Antonioli al fine di risolvere una diatriba che si trascinava da diversi anni. Si chiede quindi di togliere definitivamente dall'area di contribuenza il mappale sopra menzionato.

L'Ufficio Catasto provvederà a verificare la posizione tramite contatto diretto con il consorziato.

3.2 Osservazione prot. 7322 di Società Agricola Asti S.S.

L'osservazione consiste in una relazione di 9 pagine. Si riportano nel seguito le osservazioni riportate all'interno del documento pervenuto al Consorzio e, per ciascuna, viene fornita una adeguata e circostanziata risposta.

3.2.1 Osservazione n. 1

Così come avvenuto in occasione della redazione del precedente PdC gli estensori del nuovo piano non hanno provveduto a verifiche in luogo dell'effettiva situazione della bonifica, della esistenza o meno di opere di bonifica o della funzione che i canali del Consorzio possano effettivamente esercitare in relazione ai terreni presi in considerazione ed inclusi nell'area di perimetrazione del consorzio e tanto meno hanno proceduto a contatti e richieste chiarimenti alle Amministrazioni territoriali locali.

Nella relazione infatti si dà soltanto atto della pubblicazione nel sito internet del Consorzio del piano in questione e della possibilità di presentare per gli enti e soggetti interessati osservazioni al Piano medesimo.

Il Dunas ha pubblicato il nuovo PdC previa delibera "di presa d'atto".

Tale dichiarazione, di oscuro significato, non può certo configurare la approvazione del piano, dal momento che risulta carente della necessaria dichiarazione di volontà dell'organo deliberativo che, lungi dall'approvare il Piano, si limita a prendere atto della stesura del medesimo.

La delibera pertanto appare priva di efficacia.

Ferma la contestazione di cui sopra, si intende comunque procedere ad osservazioni nel merito del Piano, sia in generale sia infine per quanto riguarda specificamente questa società.

Sulle contestazioni ai contenuti del Piano, si invita a fare riferimento alle osservazioni, e relative controdeduzioni, che seguono nel documento.

In riferimento alle osservazioni sulla procedura amministrativa, si sottolinea come il procedimento seguito dal Consorzio sia esattamente corrispondente a quanto previsto dalle Linee Guida dei Piani di Classificazione degli Immobili, con particolare riferimento a quanto riportato ai punti 12.1 e 12.2 delle Linee Guida.

Le Linee Guida stabiliscono infatti che:

- "[...] il Consiglio di amministrazione **prende atto** dell'avvenuta elaborazione del piano e dispone affinché vengano acquisiti i pareri dei comuni e le eventuali osservazioni dei consorziati." (cfr. 12.1)
- "I Consorzi, entro sette giorni dalla deliberazione del Consiglio di amministrazione, comunicano ai Comuni interessati che il piano di classifica elaborato è depositato in forma cartacea presso la sede consortile e che lo stesso può essere visionato anche mediante consultazione del sito internet dell'Ente, espressamente indicato nella comunicazione. I Comuni esprimono il loro parere, unitamente ad eventuali osservazioni, entro quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione del consorzio. In caso di non espressione nei termini, il parere si intende favorevole." (cfr. 12.2)

Si ribadisce quindi come non vi sia alcuno "oscuro significato" nella deliberazione del Consiglio d'Amministrazione, ma l'ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti.

Si ricorda inoltre come le stesse Linee Guida definiscano chiaramente i passaggi per giungere all'approvazione definitiva del Piano di Classifica, ad opera non del Consiglio d'Amministrazione del Consorzio, che ha invece il compito di adottare il Piano, ma da parte della Giunta Regionale: "Il Piano di classificazione degli immobili viene

approvato con deliberazione di Giunta regionale, così come previsto dal comma 1, dell'articolo 90 della l.r. 31/2008." (cfr. 12.6.3).

3.2.2 Osservazione n. 2

In base all'art.90 della L.R. 31/2008, i Consorzi di Bonifica sono tenuti ad elaborare "un piano di classificazione degli immobili ricadenti nel comprensorio consortile, sulla base di criteri, indirizzi e modalità procedurali deliberati dalla Giunta regionale".

Per il vero il precedente art. 76 prevede la predisposizione di un Piano di Bonifica che costituisce la previsione degli effettivi interventi di bonifica sulla base dei quali gli immobili che traggono beneficio delle opere, E SOLO QUELLI, sono tenuti alla contribuenza.

Le attività del consorzio di bonifica devono svolgersi "secondo i principi di collaborazione e sussidiarietà in modo di assicurare il coordinamento delle attività di bonifica e di irrigazione con le altre azioni per la gestione delle risorse idriche".

Il piano di bonifica, testualmente previsto dalla legge non può certo essere sostituito dalla indicazione assolutamente generica di indefiniti interventi ed attività rimessi alla mera discrezione del Consorzio di Bonifica.

I criteri sono contenuti nelle "Linee Guida" emanate con DGR 3420 del 17.04.2015 "Approvazione criteri, indirizzi e modalità procedurali per l'elaborazione e l'approvazione dei piani di classificazione degli immobili, ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 31/2008 e contestuale sostituzione della d.g.r. n. VIII/2564 del 17 maggio 2016".

Oltre alla chiara prescrizione della L.R. 31/2008, il punto 13 dell'allegato alla DGR 3420 stabilisce che "l'ammontare del contributo consortile è determinato dai Consorzi con deliberazione annuale di riparto della contribuenza in proporzione ai benefici e secondo gli indici e i parametri riportati nei presenti criteri".

In mancanza di osservazioni puntuali rispetto alle quali fornire adeguata controdeduzione, si riportano di seguito testualmente i riferimenti normativi citati nell'osservazione, che nella stessa appaiono invece riportati come da personale interpretazione dall'autore.

L.R. 31/2008, art. 76, comma 2: "L'attività di bonifica e irrigazione ha rilevanza pubblica. Tale attività è svolta in base al piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, ai programmi triennali dell'attività di bonifica, ai piani comprensoriali di bonifica e irrigazione e di tutela del territorio rurale, ai piani di riordino irriguo in modo coordinato con gli obiettivi, le procedure e le azioni previste nel piano di bacino di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e negli strumenti di programmazione e pianificazione della Regione e degli enti locali. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione, tramite gli enti di cui al presente titolo, realizza le necessarie azioni e attività di carattere conoscitivo, di programmazione, di progettazione, l'esecuzione delle opere e gli interventi di informazione e di divulgazione relativi all'attività di bonifica e irrigazione".

La frase riportata nell'osservazione secondo cui "l'art. 76 prevede la predisposizione di un Piano di Bonifica che costituisce la previsione degli effettivi interventi di bonifica sulla base dei quali gli immobili che traggono beneficio delle opere, E SOLO QUELLI, sono tenuti alla contribuenza" non corrisponde alla legge regionale citata.

Si riportano inoltre di seguito gli articoli, contenuti nello stesso riferimento normativo (L.R. 31/2008), che trattano la contribuenza da parte dei consorziati.

L.R. 31/2008, art. 77, comma 3: "La manutenzione e l'esercizio delle opere e degli impianti consortili esistenti, nonché, a decorrere dalla data di compimento di ciascun lotto utilmente funzionante, la manutenzione e l'esercizio delle opere di cui al comma 1,

eseguite in attuazione dell'attività programmatica prevista dal presente titolo spettano, per quanto di competenza, ai consorzi di cui al comma 2. **I relativi oneri, unitamente alle spese di funzionamento degli enti, sono posti a carico dei soggetti consorziati**".

L.R. 31/2008, art. 90, comma 2: "I proprietari degli immobili pubblici e privati, agricoli ed extragricoli ricadenti nei comprensori di bonifica e irrigazione di cui all'articolo 78 che traggono beneficio dalle opere gestite dai consorzi di bonifica sono tenuti al pagamento dei contributi di bonifica secondo le disposizioni del presente titolo".

3.2.3 Osservazione n. 3

Il PdC deve dimostrare e calcolare il beneficio che fornisce ai singoli immobili presenti nel suo comprensorio, beneficio che deve essere "diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa dell'azione consortile, tale cioè da tradursi in una qualità dell'immobile stesso e strettamente incidente sulle sue condizioni e sul suo valore". Tale prescrizione non è stata rispettata ma sono stati esposti in maniera apodittica ed erronea dei presunti benefici.

Il PdC non corrisponde ai criteri fondamentali ed alle prescrizioni delle Linee Guida specifiche per la redazione dei Piani di Classifica, emesse da Regione Lombardia con DGR X/3420 del 17.04.2015. Non può pertanto essere né condiviso né tantomeno approvato.

Le principali difformità, così come rilevato da più parti, sono elencate nei seguenti punti:

1) Nel PdC non è presente un'analisi dettagliata del territorio, che riporti l'effettiva estensione del servizio di bonifica esercitato dalle opere proprie del Dunas. In estese aree del comprensorio il servizio di bonifica è infatti assicurato da opere e canali privati.

Si vedano le risposte a seguire che approfondiscono il tema sollevato dall'osservazione.

2) Nel PdC sono incluse aree che NON recapitano nei canali di bonifica. Numerosi Comuni ed estesi territori agricoli o urbanizzati, ad esempio, recapitano i propri scarichi in canali privati o nei fiumi Adda, Serio e Oglio.

Si vedano le risposte a seguire che approfondiscono il tema sollevato dall'osservazione.

Per quanto riguarda specificamente la Società Agricola Asti s.s., è stato accertato l'assenza di qualsiasi colo nei canali della bonifica, distanti oltre una dozzina di chilometri dai terreni di proprietà della società e l'assenza di qualsiasi beneficio.

Si vedano le risposte a seguire che approfondiscono il tema sollevato dall'osservazione.

3) Nel PdC NON vengono definite le entità fondamentali prescritte dalle Linee Guida regionali, e cioè:

- 1 - le reti di bonifica autonome, dotate di proprio scarico autonomo;
- 2 - le corrispondenti aree omogenee;
- 3 - i corrispondenti centri di costo.

Per mere ragioni gestionali interne al Dunas (incoerenti con le Linee Guida), nel PdC si evita di eseguire qualsiasi perimetrazione delle "reti di bonifica autonome", procedura che rischierebbe di escludere tutte le aree dove il Dunas non gestisce opere e dove non esercita alcuna attività; l'erronea procedura adottata nel PdC esclude a priori qualsiasi rischiosa analisi territoriale e consente invece di definire automaticamente come area "di bonifica" qualsiasi superficie ricadente nel comprensorio. comprese le aree dove il Dunas non è operativo, ma anzi lasciando presupporre

che il Dunas esercizi la propria attività indistintamente su tutto il comprensorio, fatto assolutamente falso ed irrealistico.

Tutte le valutazioni degli indici tecnici risultano inevitabilmente infondate, distorte ed arbitrarie.

Si vedano le risposte a seguire che approfondiscono il tema sollevato dall'osservazione.

4) In mancanza di una esatta definizione delle effettive aree soggette ad attività Dunas (le sole aree dove potrebbe sussistere un beneficio), il PdC non può fornire alcuna prova che il Dunas arreca un beneficio "diretto e specifico" per ciascun singolo immobile compreso nel perimetro del Consorzio. Infatti non è sufficiente tracciare un perimetro di bonifica per dimostrare che tutti gli immobili all'interno del perimetro beneficiano di un vantaggio di tipo fondiario, suscettibile cioè di incrementare il valore economico dell'immobile o comunque di preservarlo nel tempo. Il PdC non fornisce nessuna prova, attribuendo un generico beneficio di tutela idraulica a qualunque immobile ricada nel perimetro del comprensorio consortile, e ciò non è conforme alle prescrizioni normative.

Si vedano le risposte a seguire che approfondiscono il tema sollevato dall'osservazione.

5) Il PdC prevede di includere l'area della Città di Cremona entro il perimetro di contribuzione, ma tutt'oggi tale inclusione non opera. L'esclusione del territorio della Città di Cremona, fino ad ora in atto, è palesemente contraddittoria ed inaccettabile, anche perché la spesa sostenuta dal Dunas nell'area de qua (e non riscossa con i contributi) viene ingiustamente addossata alle altre aree del Comprensorio, con illegittimo aggravio del carico contributivo. Ne consegue che dovranno essere restituiti agli altri consorziati gli oneri ad essi addossati fin dal 2016 a causa di un riparto errato.

Si vedano le risposte a seguire che approfondiscono il tema sollevato dall'osservazione.

6) Il PdC è largamente impreciso in diverse parti del territorio esaminato. Il nuovo PdC, per gran parte del comprensorio consorziale, non costituisce un valido elemento di prova di esistenza di eventuali benefici, in quanto appaiono evidenti sia l'assunzione di criteri-base concettualmente incongruenti con i criteri fondamentali e con la metodologia indicata nelle L.G. sia la lacunosa conoscenza del comprensorio.

Nel PdC vengono indicati metodi di calcolo degli indici tecnici richiesti, che introducono valori medi estesi ad aree fra loro disomogenee; formule che adombrano la assenza di un serio esame del territorio, e denuncino la mancata conoscenza approfondita del territorio, procedendosi comunque in modo generalizzato con il calcolo di indici tecnici basati su dati di partenza in gran parte non conosciuti agli estensori, oppure errati o non corrispondenti ai valori riscontrabili in sito e nelle documentazioni tecniche esistenti. Di conseguenza tutti i valori degli indici calcolati sono affetti da gravi mancanze, approssimazioni, errori ed imprecisioni, del tutto incompatibili con uno strumento di contribuzione fiscale.

Si vedano le risposte a seguire che approfondiscono il tema sollevato dall'osservazione.

7) Gli indici di densità (presenza delle opere di bonifica) sono calcolati considerando alcuni canali NON citati nell'elenco dei canali assegnati dalla Regione al Dunas, canali privati, oppure canali anche parzialmente soppressi, il tutto senza considerare che la rete irrigua dispone di scarichi estranei ai canali di bonifica.

Si vedano le risposte a seguire che approfondiscono il tema sollevato dall'osservazione.

8) La “Carta degli scarichi” non è accompagnata dal censimento degli scarichi, adempimento obbligatorio e preliminare per il Consorzio, dato che il carico contributivo complessivo, da suddividere tra i consorziati deve per legge essere al netto della quota di spesa da richiedere a chi - anche se non consorziato - sversa nei canali di bonifica acque o scarichi siano essi industriali o di altro genere.

Si vedano le risposte a seguire che approfondiscono il tema sollevato dall’osservazione.

9) La “Carta degli scarichi” indica in modo generico alcuni scarichi, ma non elenca gli scarichi NEI canali di bonifica, requisito esplicitamente chiesto dalla legge, sempre per le ragioni di cui sopra.

Si vedano le risposte a seguire che approfondiscono il tema sollevato dall’osservazione.

10) Il PdC fornisce una descrizione storica e generica dei canali privati, senza indicarne le fondamentali interferenze (in quanto in gran parte inesistenti) con la rete di bonifica.

Si vedano le risposte a seguire che approfondiscono il tema sollevato dall’osservazione.

11) Il PdC non stabilisce la soglia minima di riscossione del contributo di bonifica, perché se fosse applicata la soglia minima regionale (€ 12) risulterebbe escluso da tassazione ben il 74% del totale delle ditte catastali considerate (da calcoli Dunas inclusi nel precedente PdC).

Si vedano le risposte a seguire che approfondiscono il tema sollevato dall’osservazione.

12) Nel PdC l’analisi dei bacini nella parte Nord del comprensorio è alquanto lacunosa e non corrispondente alla realtà dei fatti. Gli indici che ne risultano sono quindi falsati dall’aver incluso, ad esempio, centri abitati serviti da pubbliche fognature. aree drenate da canali privati indipendenti dal Dunas ed aree non dotate di alcuno scarico. Gli indici ne risultano falsati e di conseguenza anche il calcolo del beneficio.

Si vedano le risposte a seguire che approfondiscono il tema sollevato dall’osservazione.

13) Nel PdC non vengono fornite indicazioni “in maniera comprensibile e trasparente”, in quanto si introducono parametri e metodi di calcolo NON previsti dalle Linee Guida e questo in modo non ripercorribile e non verificabile. Le procedure adottate risultano utili al solo scopo di adattare i risultati delle elaborazioni alle specifiche esigenze del Dunas.

Si vedano le risposte a seguire che approfondiscono il tema sollevato dall’osservazione.

Per quanto esposto, sia i criteri sia gli indici, violano le LINEE GUIDA poste dalla Regione.

Non si può concordare con quanto rimarcato dalla nota. Nelle risposte a seguire, i singoli punti sollevati dall’autore dell’osservazione sono analizzati e controdedotti.

3.2.4 Osservazione n. 4

L’errore fondamentale del nuovo PdC consiste nella definizione delle aree omogenee”. in totale difformità da quanto stabilito a pag. 13 delle LG: “le aree omogenee sono definite come territori serviti da una rete di bonifica autonoma, che versa le acque in un recapito esterno”.

La corretta procedura da seguire nella redazione del PdC dovrebbe essere:

a) definizione delle singole reti di bonifica autonome;

b) definizione dell'area omogenea corrispondente a ciascuna rete di bonifica autonoma;

c) definizione dei "centri di costo" corrispondenti ad ogni area omogenea, in definitiva indicati dalle LG come specifici e corrispondenti a ciascuna rete autonoma di bonifica.

In difformità da quanto sopra, il PdC procede a una suddivisione in aree omogenee in base suddivisione storica del Consorzio nelle sue tre principali componenti.

Nel PdC si esegue pertanto una analisi del territorio "a contrario": le aree omogenee vengono fatte corrispondere non alle reti di bonifica autonome, bensì ai perimetri dei preesistenti Consorzi Dugali, Naviglio e Adda-Serio.

Si osserva quindi:

1. L'individuazione delle "reti di bonifica autonome" e delle corrispondenti "aree omogenee" viene dichiaratamente assunta in base a meri criteri di pre-esistente suddivisione amministrativa del territorio, derivata dalle precedenti consolidate gestioni consortili (gestioni secolari certamente "autonome". soppresse con leggi e decreti regionali, ma di fatto oggi solo associate in un'ulteriore soprastante gestione amministrativa). Per rimediare alla situazione richiesta dalle LG (che comporterebbe una proliferazione di centri di costo, uno per effettiva rete autonoma di bonifica), il Dunas assume che le "aree omogenee" coincidano (a parte insignificanti modifiche) con la pre-esistente situazione gestionale, in modo da non alterare alcun equilibrio fra i pre-esistenti centri di costo. Il PdC ripropone quindi la statutaria suddivisione del nuovo comprensorio consorziale in sole 3 aree omogenee (cioè i 3 centri di costo pre-esistenti) coincidenti con i 3 Distretti.

2. La definizione delle "aree omogenee" è quindi imposta non dai parametri idrologici chiesti dalle LG (rete di bonifica autonoma = area omogenea = centro di costo), ma solo da evidenti convenienze gestionali-amministrative interne al Dunas, trascurando qualsiasi riferimento alla situazione reale del comprensorio o al rispetto del criterio fondamentale indicato dalle LG.

3. Non sussiste pertanto alcuna presunta "omogeneità" di trattamento delle utenze ricadenti nelle "aree omogenee" indicate, data la natura meramente gestionale-amministrativa delle stesse aree, non basata sui requisiti richiesti per la loro definizione.

4. Da quanto sopra deriva una erronea definizione dei contributi di bonifica ed una inevitabile disparità di trattamento delle utenze all'interno di una stessa rete autonoma di bonifica.

5. Tutte le attribuzioni e le determinazioni fatte in conseguenza della errata definizione delle "aree omogenee" non possono che generare errate valutazioni dell'eventuale beneficio presunto a favore dei consorziati.

Da questa errata assunzione di metodo (non coerente con il criterio fondamentale stabilito nelle LG di identificazione delle reali reti di bonifica autonome), deriva la assoluta erroneità dei calcoli e delle assunzioni fatte nella elaborazione del PdC, come di seguito esposto.

Le aree omogenee possono essere suddivise in "bacini idraulici", che dovrebbero riprodurre le "variabilità territoriali" (punto 3.1 delle L.G.).

La suddivisione in bacini è stata invece effettuata in modo alquanto generalizzato, anche qui molto probabilmente corrispondente a criteri gestionali, non idrologici né idraulici, senza tenere conto di alcuna variabilità.

Le indicazioni delle linee guida in merito all'individuazione delle aree omogenee per la bonifica, come riportate nel Piano di Classifica, richiedono che la perimetrazione avvenga nel rispetto di criteri idrografici.

I Consorzi suddividono il territorio comprensoriale in unità territoriali di bonifica e difesa idraulica, definite come territori serviti da una rete di bonifica autonoma che versa le acque in un recapito esterno e indicate come aree di bonifica omogenee o semplicemente **aree omogenee** nel

seguito. A ciascuna area omogenea sono associati corrispondenti centri di costo nei quali vengono rilevati gli oneri di bonifica e difesa idraulica secondo quanto previsto nel Paragrafo 2.

I Consorzi potranno avvalersi di indici tecnici (cfr. Paragrafo 3.2.1 seguente) a supporto della identificazione delle aree omogenee ed, eventualmente, per l'ulteriore suddivisione delle aree omogenee in bacini e sottobacini idraulici, al fine di dare un'adeguata rappresentazione della variabilità delle caratteristiche territoriali.

Esse però non impongono una rigida corrispondenza biunivoca tra bacini con rete di bonifica autonoma e aree omogenee. In altri termini, non è richiesto espressamente che ogni bacino, individuato da una sezione di chiusura presso lo scarico nel recapito esterno, costituisca un'area omogenea. Se infatti così fosse, non si spiegherebbe la necessità di "avvalersi di indici tecnici a supporto della identificazione delle aree omogenee". Le Linee Guida indicano invece un criterio basato sull'aggregazione di territori serviti da una rete di bonifica autonoma, a formare "aree del comprensorio in cui uno specifico servizio è erogato in forma omogenea" (cfr. paragrafo 2 delle Linee Guida).

Si osservi inoltre che le rogge e i canali di competenza consortile che scaricano autonomamente in Adda, Oglio, Serio e Po sono alcune decine e risultano particolarmente numerosi nei distretti Adda Serio e Naviglio, nei quali la superficie del territorio presenta ancora lievi ondulazioni naturali. Il bacino "Medio Cremasco" ad esempio dovrebbe essere suddiviso in almeno 3 aree omogenee (Rio Stagno, Roggia Roggino, Roggia Melesa). L'istituzione obbligatoria di altrettanti centri di costo sarebbe una scelta inefficiente, perché costringerebbe il Consorzio ad un impegno di contabilità e di redazione di bilanci non giustificato, laddove i bacini presentino una coerente omogeneità.

Quando si analizza da un punto di vista idrografico il comprensorio del Consorzio DUNAS, emerge chiaramente una tripartizione del territorio:

- nell'area del Cremasco, in destra e sinistra Serio, si osserva un reticolo di numerose rogge, storicamente alimentate dai fontanili e dal fiume Adda, con percorso tra loro autonomo ma tipologicamente analogo e recapito in Adda o Serio;
- l'area tra il Soncinese e Cremona fa complessivamente capo alla grande struttura dei Navigli Cremonesi, con presa dall'Oglio ad eccezione del Canale Vacchelli. Si tratta di un sistema unico, originato nella pianura bergamasca, a cui appartengono propriamente anche le rogge Sale, Donna e Antegnata, nel comprensorio della Media Pianura Bergamasca. Tale sistema di canali – non tutto in gestione al DUNAS – evolve da monte verso valle: nasce come rete di adduzione irrigua in territorio asciutto, si moltiplica in una rete di rogge alimentate anche dai fontanili e dalle risorgenze, diviene infine reticolo di scolo nella bassa pianura prossima alla città di Cremona. Costituisce comunque un unicum strettamente connesso: a monte tramite collegamenti e scaricatori della rete di alimentazione irrigua, a valle tramite canali di raccordo tra i principali corsi d'acqua, che sono il Riglio, il Morbasco e il Robecco;
- l'area ad est dello scolo Robecco costituisce un'area di bonifica piatta e abbastanza uniforme – in un certo senso la più occidentale tra le zone di bonifica che poi si estendono in tutta la bassa mantovana. È caratterizzata da un'organizzazione razionale della rete idraulica, con un doppio reticolo, uno irriguo e uno di scolo. Il secondo fa capo ad alcuni collettori principali, i maggiori dei quali sono contraddistinti dal tipico andamento rettilineo dei collettori artificiali di bonifica, con lunghi canali di scarico che consentono lo scarico a gravità nel fiume Oglio.

Si può concludere quindi che la precedente divisione del comprensorio in tre realtà distinte era il frutto delle differenze qui evidenziate e non una suddivisione meramente

amministrativa, irrispettosa delle peculiarità idrologiche e territoriali, se si eccettuano alcune peculiarità locali che il Piano di Classifica ha inteso correggere.

Nell'individuazione delle tre aree omogenee per la bonifica effettuata nel Piano di Classifica, si è quindi presa a modello inizialmente la pregressa suddivisione dei distretti – ora superata dal punto di vista amministrativo dalla recente modifica statutaria approvata dalla Giunta Regionale con Delibera n. XI/6739 del 25/07/2022 – e si sono modificati i confini in modo tale da rispettare il criterio idrografico fondamentale delle Linee Guida.

In particolare, come è evidente dalla cartografia di piano:

- Il confine tra le aree omogenee Adda Serio e Naviglio è stato spostato verso est, dall'asta del Serio Morto ad una linea di dislivello tra i bacini del Serio Morto e del Morbasco.
- Il confine tra Naviglio e Dugali è stato invece completamente riallineato sull'asse dei canali Grumone – Robecco, che costituiscono una linea di gronda per il territorio cremonese.
- La città di Cremona, che recapita nel Morbasco, è ora appartenente al bacino idraulico Morbasco, facente parte all'area omogenea Naviglio.

Si può affermare quindi che le aree omogenee individuate risultano del tutto congruenti con le prescrizioni delle linee guida.

Praticamente tutto il territorio comprensoriale risulta soggetto alla attività di bonifica e quindi alla contribuzione, con sola esclusione delle aree golenali (fiumi Adda, Serio, Oglio e Po) e di poche aree servite da canali non citati nell'allegato C della DGR 4229 del 23. 10.2015.

L'esame della cartografia appalesa come non sia stato perimetrato alcun bacino "idraulico" delle singole reti di bonifica.

In realtà la azione di bonifica è spesso totalmente assente e la regimazione delle acque nel territorio sono assicurate da una fitta rete di canali privati in gran parte ad uso irriguo.

Pertanto:

- non è stato perimetrato alcun bacino "idraulico" delle singole reti di bonifica ma semplicemente si è attribuito ad aree di probabile perimetrazione gestionale un diverso "indice di produzione di deflusso" (Tav. 2.2) o indice di percorso di bonifica" (Tav. 2.3) o di "indice di intensità del servizio di bonifica" (Tav. 2.4).

- non sono state adeguatamente considerate né l'orografia né l'idrografia superficiale, che alterano in modo sostanziale i deflussi idrici, considerati in modo solamente teorico ma assolutamente fuorviante nella elaborazione del PdC.

Quindi non solo nelle aree omogenee ma anche nei "bacini" si disattende completamente il criterio base delle LG di individuare reti di bonifica autonome.

La perimetrazione individuata seleziona le aree che drenano i propri deflussi attraverso la rete consortile, in via esclusiva o a seguito di un iniziale collettamento tramite altra rete. La definizione di rete di bonifica autonoma non esclude la possibilità che alcune porzioni del territorio, dopo un primo collettamento dei deflussi tramite rete privata o comunque non consortile, trovino recapito nei corsi d'acqua gestiti dal Consorzio e per tale motivo traggano beneficio dall'attività dell'Ente.

Si ribadisce inoltre che si è preso a riferimento il reticolo in gestione al Consorzio individuato da regione Lombardia e classificato di bonifica o promiscuo ai sensi dell'allegato C alla D.G.R. 15 dicembre 2021, n. XI/5714.

Non risponde al vero che non sia stata effettuata alcuna perimetrazione di bacino idraulico. Tale identificazione è rinvenibile sia nella cartografia di Piano (in particolare nelle tavole 2.1 e seguenti e nell'allegato 4). L'osservazione precedente, e altre dello stesso autore, pur in chiave critica, riconosce l'esistenza di tale perimetrazione.

Si osserva quindi:

I "bacini" indicati non corrispondono ad alcun bacino idrologico riscontrabile in base a semplici considerazioni altimetriche ed idrografiche.

La perimetrazione dei bacini include aree drenate da canali che nulla hanno a che vedere con la rete dei canali gestiti dal Dunas, generando un effetto di estensione generalizzata di un presunto servizio svolto dal Dunas che in realtà non sussiste in estese parti del comprensorio.

Sono state definite come "bacini" alcune aree di discutibile perimetrazione, che in realtà rappresentano solo la superficie sulla quale viene esteso in modo uniforme un qualsiasi indice tecnico (non nullo). Il risultato è una contribuzione ben più ampia di quella effettivamente beneficiata dall'attività del Consorzio Dunas, con estensione dei contributi ad utenze che non traggono in realtà alcun tipo di beneficio dall'attività del Consorzio, non essendo servite da alcuna "rete autonoma di bonifica", bensì da estese reti di canali privati.

Si rimanda alle risposte formulate nelle righe precedenti alla stessa osservazione.

La conoscenza evidentemente lacunosa del comprensorio che il Dunas deve gestire per avvenuta imposizione regionale necessita di ulteriori approfondimenti onde possa pervenire ad una conoscenza territoriale uniforme, articolata ed approfondita del territorio e del reticolo di competenza.

Si rende necessaria l'intera revisione del PdC in ottemperanza ai requisiti idrogeologici fondamentali chiesti dalle LG, annullando le assunzioni imposte da usi e gestioni che nulla hanno a che fare con la determinazione del beneficio di bonifica.

Per i motivi analizzati in precedenza, si ritiene che i requisiti richiesti dalle Linee Guida siano pienamente ottemperati.

Nel PdC si dichiara che le uniche aree che saranno assoggettate alla tassazione di bonifica saranno "i bacini o sottoaree interne al perimetro di contribuzione di bonifica nei quali l'attività del Consorzio Dunas produce un beneficio agli immobili e il Consorzio esercita il potere impositivo di bonifica".

Nell'ottica di definire il comportamento più o meno permeabile dei "bacini", alcune tavole allegate al PdC generano perplessità sugli obiettivi per i quali le stesse tavole sono state prodotte.

La tavola "Carta dell'indice di produzione e deflusso" si riferisce all'intero comprensorio, mentre dovrebbe riferirsi ai singoli specifici bacini serviti dai canali di bonifica; in buona sostanza si definisce un fattore di tassazione che poi non viene applicato.

La tavola "Carta dell'indice di percorso di bonifica" ha la stessa impronta generalista della precedente, dovendosi invece limitare agli effettivi bacini idrologici serviti dalle opere del Dunas.

La tavola "Carta dell'indice di intensità del servizio di bonifica" rimedia parzialmente alle attribuzioni delle tavole precedenti, annullando il relativo indice IIS pari a zero per alcune delle aree dove il Dunas non esercita alcun servizio. Tuttavia la stessa operazione non è stata estesa ad aree ben più ampie del territorio cremasco, per le quali si è invece erroneamente assunto un valore IIS relativamente basso, ma sempre tale da non escludere le aree senza servizio Dunas.

In buona sostanza i bacini di cui viene fornito un mero elenco con ripetitiva indicazione delle operazioni che verrebbero svolte dal Consorzio (sempre le medesime per ogni bacino) senza alcuna precisa individuazione di specifici interventi o di peculiarità dei singoli bacini.

L'indice di produzione di deflusso e l'indice di percorso della bonifica sono correttamente ed estensivamente calcolati per tutte le aree interne al perimetro di contribuenza. Il fatto che per alcune aree il Consorzio DUNAS non abbia in gestione alcuna rete di bonifica, e che pertanto l'indice di intensità del servizio di bonifica sia nullo e azzeri il corrispondente peso contributivo, non inficia la validità delle elaborazioni svolte e un loro eventuale utilizzo futuro.

L'indice di intensità del servizio di bonifica è correttamente riportato in tavola 2.4 in base ai criteri enunciati nel Piano.

3.2.5 Osservazione n. 5

Secondo le LG (nota 1 a pag. 11), il PdC dovrebbe "dimostrare in maniera comprensibile e trasparente" i propri assunti, rendendo quindi comprensibile a tutti i cittadini che saranno tassati le motivazioni e quindi le definizioni degli indici che definiscono la nuova tassa di bonifica mentre vengono utilizzate formule algebriche del tutto generiche ed incomprensibili ai cittadini.

A fine giugno 2016, ai sensi della L.241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", numerosissime amministrazioni e singoli soggetti hanno chiesto se sono chieste informazioni e dati specifici circa i criteri adottati, i metodi di calcolo utilizzati, le assunzioni e le modalità di definizione relativi ai diversi aspetti connessi alla elaborazione del nuovo Piano di Classifica, ma purtroppo della dichiarata collaborazione del Dunas non vi è stato alcun seguito. La pubblicazione, ai primi di agosto, del nuovo PdC, risulta "calata dall'alto" senza alcuna considerazione delle ragioni degli utenti e quindi con assoluta mancanza di trasparenza.

Secondo quanto riportato nelle Linee Guida, il Piano di Classifica, al fine di assicurare una equa ripartizione degli oneri consortili, deve "dimostrare in maniera comprensibile e trasparente, **utilizzando criteri tecnici ed economici coerenti e rigorosi**, il beneficio goduto dagli immobili per effetto delle attività di bonifica, irrigazione e tutela del territorio rurale svolte nel territorio in cui ricadono gli immobili stessi." (paragrafo 1 delle Linee Guida). Ciò giustifica l'utilizzo di formulazioni algebriche che garantiscono la massima oggettività e riproducibilità dei risultati ottenuti.

In riferimento al secondo paragrafo dell'osservazione, si precisa che il Consorzio Dunas ha seguito le procedure amministrative previste dalle Linee Guida, che garantiscono una adeguata informazione ai consorziati e la possibilità per gli stessi di formulare osservazioni al Piano. Per favorire la trasparenza della procedura, è stato inoltre previsto un incontro pubblico, svolto in modalità webinar in data 2 settembre 2022, rivolto ai consorziati al fine di fornire una illustrazione dei contenuti del nuovo Piano di Classifica e con apposita sessione di domande e risposte tra i partecipanti e gli estensori del Piano.

3.2.6 Osservazione n. 6

Metodologia di calcolo

Contrariamente a quanto suggerito dalla LG:

- non viene fornita la durata dell'evento di pioggia critico per ciascuna area omogenea o bacino;
- non viene fornita l'altezza dell'evento di pioggia critico per tempo di ritorno di 20 anni;
- non viene fornito il Curve Number (CN) per singolo immobile;

- non viene fornito il volume di deflusso specifico per singolo immobile (m^3 di deflusso idrico prodotto per m^2 di superficie).

La procedura indicata dalle LG è basata esclusivamente su parametri e metodi tipici dell'idrologia tecnica.

Stante la suddetta mancata individuazione idrologica delle aree omogenee e dei relativi bacini idrologici, non è infatti possibile calcolare alcun volume di deflusso prodotte dagli immobili ricadenti nel medesimo bacino idrologico.

Pertanto, in completa difformità dalle LG, a pag. 31 del PdC si definisce in modo incomprensibile l'indice IPD come la "media" di altezze di pioggia efficaci prodotte da eventi localizzati (per piogge di durata 1 ora) e da eventi diffusi sul bacino (per piogge di durata 13 ore).

La durata di precipitazione critica (in realtà due per rendere conto in modo molto più preciso e dettagliato della variabilità dei fenomeni meteorologici che interessano il territorio) è stata definita nel Piano ed ampiamente argomentata. L'attribuzione di una sola durata critica per bacino o area omogenea presenta le insufficienze ed inadeguatezze ampiamente discusse ed argomentate in Piano, sia con riferimento alla scala spaziale di analisi (ogni bacino o area omogenea include al suo interno porzioni di territorio che possono essere singolarmente messe in crisi da eventi meteorici di differente tipologia), sia con riferimento all'elemento fisico (portata al colmo in una qualche sezione di canale, volume transitato in corso d'evento, una combinazione di fattori) da considerarsi per l'individuazione di evento critico stesso. La metodologia proposta permette di considerare nel complesso uno spettro d'eventi tutti ugualmente critici (alle varie scale) per il territorio allo studio apportando quindi un affinamento e miglioramento rispetto a considerazioni più semplificate.

L'altezza di precipitazione per un tempo di ritorno pari a 20 anni è graficamente illustrata nella tavola 1.6 con riferimento alla durata di pioggia pari a 1 ora. Il dato si basa su una analisi spazializzata prodotta da Arpa Lombardia e che non può che essere fornita in formato grafico. La stessa tavola illustra anche l'altezza di precipitazione efficace riferita a un evento di durata critica 1 ora. L'altezza di precipitazione efficace corrisponde a quanto l'osservazione cita come volume di deflusso specifico.

Per quanto riguarda l'altezza di precipitazione riferita all'evento critico di 13 ore, il valore assegnato per area omogenea di bonifica è stato aggiunto nell'Allegato 5 del Piano in apposita tabella.

Anche il Curve Number assegnato ai singoli immobili nel comprensorio è illustrato nella apposita tavola 1.5. Va comunque tenuto in considerazione quanto riportato nella relazione di Piano, al paragrafo 3.2.1.1, secondo cui si è reso necessario stabilire dei criteri di attribuzione del parametro CN alle singole particelle in caso di incongruenze tra la banca dati catastale e la banca dati DUSAF dell'uso del suolo.

Tali set di dati e grandezze determinano l'indice di produzione dei deflussi secondo la formulazione analitica riportata nella relazione di Piano e rappresentato graficamente nel comprensorio mediante la tavola 2.2.

Nel PdC si introduce quindi la "funzione di peso f ", calcolata in base non solo alle piogge efficaci, ma anche in funzione di due nuovi e misteriosi parametri:

- K = valori soglia di precipitazione efficace minima legato alle specifiche caratteristiche gestionali del centro di costo

- α = esponente legato alle specifiche caratteristiche gestionali della zona omogenea

La funzione di peso f ed i due parametri K e α non trovano alcun riscontro nelle LG.

Il parametro K assume valore costante per i 3 Distretti; malgrado tutta la trattazione idrologica allegata al PdC che giustifica maggiori o minori perdite nella formazione dei deflussi, la pioggia di soglia è identica e pari a 25 mm per tutto il comprensorio, senza altra giustificazione.

L'esponente α assume valori distinti per i 3 Distretti; elevare a potenza di 2.5, 3.2 o 3.9 un valore qualsiasi significa alterarne in modo esponenziale il valore ed il significato, oltretutto con motivazioni che nulla pare abbiano a che vedere con la definizione dell'indice IPD.

Entrambi i parametri sono dichiaratamente "legati a caratteristiche gestionali" (quindi economiche) in atto nel Dunas e quindi, nella definizione dell'indice IPD che dovrebbe rappresentare le potenzialità di scarico dei singoli immobili, si introducono parametri "correttivi" che "aggiustano" le valutazioni idrologiche in base alla gestione fatta o non fatta dal Dunas nei propri 3 Distretti, introducendo cioè parametri di assoluta arbitrarietà scelti a discrezione del Dunas.

Quindi, in definitiva, si alterano le valutazioni idrologiche chieste dalle LG per adattare alle modalità gestionali del Dunas, con procedura assolutamente inaccettabile che desta più che una perplessità.

Si osserva quindi che:

L'indice IPB proposto dal Dunas e in definitiva calcolato introducendo elementi completamente estranei alla procedura idrologica consigliata, elementi riferiti alle attività che il Dunas esercita o meno nei propri 3 Distretti, quindi alterando in modo esponenziale ed assolutamente inaccettabile il valore dell'indice IPD risultante dalle elaborazioni idrologiche.

Con riferimento alla "funzione di peso f " adottata, si osserva innanzi tutto come le linee guida stesse stabiliscano la necessità di collegare gli indici tecnici a parametri fisici direttamente misurabili o calcolabili (attraverso procedure) e specifici del territorio allo studio. Al fine di collegare un insieme di parametri fisici (di per sé dimensionali e non tra loro confrontabili) ed addivenire alla determinazione di un "peso" che quantifichi il contributo economico di ogni singolo immobile è necessario introdurre una funzione matematica (la funzione indice prevista dalle Linee Guida) che presenti quali argomenti i parametri fisici locali calcolati. Pertanto l'introduzione della funzione indice è prevista dalla normativa e, conformemente a questa, si è operato.

Si sottolinea che la funzione non lineare a cui l'osservazione fa riferimento, elabora l'"altezza di pioggia efficace complessiva P", grandezza dedotta prendendo in considerazione le "caratteristiche climatiche locali, i caratteri morfologici, idro-pedologici e idrogeologici locali, l'uso e la copertura del suolo", in linea cioè con quanto richiesto dalle Linee Guida. La funzione non lineare che lega l'IPD al parametro P tiene conto di caratteristiche gestionali e non idrologiche, e va solamente a mutare il rapporto fra IPD di diverse particelle, senza alterarne la gerarchia (e.g. ogni particella con un valore di P minore di un'altra particella, avrà anche un IPD minore). I parametri di questa funzione non lineare esprimono la semplice evidenza che il costo marginale associato alla rimozione di un incremento unitario del volume di deflusso non è lo stesso indipendentemente dalle condizioni idrometriche della rete, con costi più gravosi associati a stati di maggiore criticità idraulica del reticolo. I parametri di tale funzione sono sostanzialmente uniformi nello spazio esattamente perché non riflettono caratteristiche idrologiche (già catturate dal parametro P), ma oneri gestionali.

Durate critiche di pioggia - volumi specifici di deflusso

Nell'allegato 5 si indicano le durate degli eventi piovosi critici per aree urbane (1 ora) ed extra-urbane (13 ore).

Sempre a causa della mancata definizione dei bacini idrologici, viene assunta una valutazione generalizzata della durata critica degli eventi di pioggia, nemmeno distinta per i 3 Distretti.

Per le aree urbane si considera un “valore caratteristico di CN medio nelle aree urbanizzate/impermeabili della pianura lombarda, avente valore pari a 83.42” (pag. 139).

Per le aree maggiormente estese si assume la durata critica teorica calcolata per le aree maggiormente impermeabili (CN=42) senza alcuna considerazione per la effettiva conformazione di ciascun bacino, per i diversi tempi di corrivazione dovuti alla diversa lunghezza dei tracciati, per la diversa permeabilità dei terreni, per i meccanismi propri della formazione e propagazione delle piene, ecc...

Non viene quindi calcolato alcun tempo critico per la singola area omogenea né per i singoli bacini, ma solo valori teorici medi.

Questa analisi non soddisfa pertanto le richieste delle LG. che è evidentemente basata sulla determinazione della specifica durata critica per ciascun bacino o sottobacino idrologico.

I valori medi assunti non possono che condurre ad ovvie sottostime o sovrastime dell'indice IPD a carico dei singoli immobili, in definitiva fornendo un valore non veritiero ma indicativo.

Si osserva quindi che:

Il calcolo dell'indice di produzione di deflusso IPD è stato eseguito assumendo valori teorici medi di durata degli eventi critici, senza riferimento alle caratteristiche idrologiche specifiche di ciascun bacino, ma assumendo due durate standard di 1 e 13 ore per l'intero comprensorio. I valori risultanti da questa assunzione non possono rispecchiare la realtà dei fenomeni idrologici critici per ciascun bacino idrologico. Si contesta l'affermazione a pag.140 secondo cui le due durate assunte “forniscono una misura oggettiva alla quale rapportare l'onere gestionale del Consorzio e, d'altro canto, consentono una quantificazione oggettiva del contributo dei singoli immobili alla produzione del deflusso”.

I “volumi di deflusso specifici” (mm di pioggia per m² di superficie) sono calcolati come media delle piogge critiche di durata di 1 e 13 ore, con assunzione che sotto l'aspetto idrologico non pare avere alcun senso fisico, essendo semplicemente una media di due specifici eventi, che non è detto siano rappresentativi per ciascun bacino dello specifico evento critico.

Come enunciato in precedenza, la valutazione delle durate critiche di pioggia non è generalizzata ma diffusamente argomentata sulla base di valutazioni tecnico scientifiche. Si invita a fare riferimento alla risposta alla precedente osservazione al paragrafo 3.2.6.

Si vuole nel seguito argomentare in relazione all'osservazione secondo cui “Per le aree maggiormente estese si assume la durata critica teorica delle piogge calcolata per le aree maggiormente impermeabili (CN=42), senza alcuna considerazione per la effettiva conformazione di ciascun bacino, per i diversi tempi di corrivazione dovuti alla diversa lunghezza dei tracciati, per la diversa permeabilità dei terreni, per i meccanismi propri della formazione e propagazione delle piene, ecc ...”. In particolare, è opportuno segnalare che quanto riportato nell'osservazione non risulta conforme alle metodologie adottate nel Piano ed a quanto in esso argomentato. Infatti si osserva come l'elemento di riferimento considerato per le analisi risulti essere proprio il volume specifico prodotto da ciascun immobile quale quantificazione del suo specifico apporto al reticolo (che conseguentemente deve essere in grado di smaltire). Le dinamiche del tratto canalizzato sono ininfluenti al fine di quantificare l'aggravio specifico diretto imputabile al singolo immobile verso la rete consortile (e quindi il rapporto tra contributi specifici di due generici immobili), mentre sono considerate (attraverso l'applicazione del metodo SCS-CN) le caratteristiche locali (permeabilità ed uso del suolo) proprie dell'immobile. La quantificazione dell'onere gestionale proprio del Consorzio all'interno del reticolo consortile viene altresì trattata nella definizione della funzione di Indice relativamente alla quale valgono le considerazioni già riportate al precedente paragrafo.

Con riferimento all'osservazione secondo cui "I "volumi di deflusso specifici" (mm di pioggia per m² di superficie) sono calcolati come media delle piogge critiche di durata di 1 e 13 ore, con assunzione che sotto l'aspetto idrologico non pare avere alcun senso fisico, essendo semplicemente una media di due specifici eventi, che non è detto siano rappresentativi per ciascun bacino dello specifico evento critico", si precisa come il "senso idrologico" delle scelte effettuate e la "rappresentatività" dei parametri ricavati siano diffusamente specificati nei documenti di piano. Peraltro si evidenzia come la funzione di "media" di eventi sia proposta per considerare, come già precedentemente evidenziato, una pluralità di eventi ugualmente gravosi (a parità di tempo di ritorno) per il comprensorio consortile allo studio.

3.2.7 Osservazione n. 7

Le LG individuano i parametri di cui tenere conto per la definizione dell'indice IPB:

- la soggiacenza (o dislivello degli immobili rispetto a recapito)
- la lunghezza del percorso
- la pendenza del percorso
- la presenza di tratti con particolari criticità.

Essendo in presenza di una fitta rete di canali in gran parte non gestiti dal Dunas, un adeguato indice di percorso IPB richiederebbe una valutazione idrografica alquanto impegnativo ma che evidenzerebbe l'assenza di canali di bonifica per ampie fasce del comprensorio.

Viene sostanzialmente ritenuto inapplicabile il calcolo dell'effettiva lunghezza del percorso di deflusso dal sito di produzione (immobile) al recettore finale.

A fronte dei nuovi concetti e nuovi metodi di calcolo, si osserva che detti valori sarebbero molto più realisticamente definibili e riscontrabili su qualsiasi base topografica seguendo gli effettivi tracciati dei canali, evitando l'introduzione di parametri di dubbia origine che comportano una rappresentazione approssimativa della reale.

Fra gli altri criteri viene previsto che in bacini con densità di drenaggio molto basso nei quali risulti di competenza consortile solo il tratto terminale dei colatori, il parametro è limitato superiormente ad un valore di soglia definito come distanza massima (euclidea) di un punto del reticolo idrografico dal recettore finale".

Si osserva quindi:

A fronte dei risultati sopra esposti, sembra alquanto difficile sostenere la correttezza del metodo proposto per la definizione dell'indice del percorso di bonifica IPB.

Come già ripetuto, anche questa distorta interpretazione geometrico-matematica della realtà discende dal non avere voluto definire gli effettivi bacini idrologici, basandosi su mere suddivisioni amministrative del comprensorio, per le quali è alquanto difficile trovare effettive corrispondenze con i requisiti idrologici chiesti dalle LG. Pertanto si utilizzano metodi che appaiono piuttosto astrusi per approssimare quanto noto e volutamente ignorato.

Con riferimento alle argomentazioni apportate nel documento si osserva:

- L'affermazione riportata in Piano e ripresa dall'osservazione nella quale si riporta "Viene sostanzialmente ritenuto inapplicabile il calcolo dell'effettiva lunghezza del percorso di deflusso dal sito di produzione (immobile) al recettore finale." rappresenta l'elemento conclusivo di una specifica argomentazione prodotta nel piano della quale la sola riproposizione dell'elemento conclusivo non permette di rendere piena cognizione. Qui brevemente si rimarca quanto già illustrato nel piano stesso dove infatti si argomenta come in un reticolo di pianura (non strutturato ad albero: come un

reticolo montano) con struttura a maglia risulta impossibile definire un percorso univoco dei deflussi dal luogo di produzione al recettore finale. In un reticolo di pianura connesso (quale quello comprensoriale allo studio), in dipendenza anche da possibili manovre di organi di regolazione, i deflussi possono acquisire percorsi differenti, non solo nei singoli eventi, ma anche nel corso dell'evento stesso. Il verso di percorrenza dell'acqua in alcuni tratti di canale può risultare invertibile e, in generale, può avvenire anche in contropendenza. In tale contesto è evidente come la proposta metodologica avanzata dall'osservazione risulta inapplicabile. Quanto proposto in Piano argomenta proprio questa problematica specifica.

- L'osservazione contesta inoltre come "in bacini con densità di drenaggio molto bassa nei quali risulta di competenza consortile solo il tratto terminale dei colatori, il parametro è limitato superiormente ad un valore di soglia definito come distanza massima (euclidea) di un punto del reticolo idrografico dal recettore finale.". Si vuole in questa sede chiarire come l'osservazione faccia riferimento all'analisi riportata nel Piano (paragrafo 3.2.1.2) sulla possibilità di considerare la "distanza baricentrica tra l'immobile dove viene generato il deflusso ed il punto di scarico più vicino competente al bacino in esame" come ulteriore fattore da considerare nella stima dell'indice di percorso della bonifica IPB. Si ritiene necessario segnalare come, poche righe dopo il passaggio contestato dall'osservazione, il Piano riporti quanto segue.

A seguito di una più approfondita analisi, si è osservato che per la conformazione della rete il beneficio non può ritenersi significativamente correlato alla distanza baricentrica tra l'immobile ed il punto di scarico. Se pure infatti i deflussi degli immobili più distanti dallo scarico percorrono un tratto più lungo di rete, deve comunque osservarsi che in situazioni di piena tutta la rete di bonifica ha un funzionamento organico, per cui la porzione di rete a monte di un immobile, se adeguatamente dimensionata e mantenuta, genera beneficio anche a valle, producendo una conveniente laminazione delle portate. Si è quindi ritenuto inopportuno penalizzare gli immobili posti più a monte, in ragione del maggior percorso di rete sotteso.

L'indice di percorso di bonifica si ottiene pertanto come prodotto di due sottoindici, un indice connesso con il sollevamento meccanico e un indice connesso con la quota relativa dell'immobile.

Il concetto di "valore di soglia definito come distanza massima (euclidea) di un punto del reticolo idrografico dal recettore finale" non viene quindi di fatto utilizzato e non rientra nel calcolo dell'indice IPB. L'osservazione proposta risulta pertanto non pertinente.

3.2.8 Osservazione n. 8

La "densità di drenaggio della rete", viene assunta indicatore della intensità del servizio di bonifica; si introducono 3 parametri di peso fra i canali primari, secondari e terziari per i quali non è fornita spiegazione circa la definizione numerica. Si deduce che i canali primari ($a_1=2.10$) incidono per più del doppio dei secondari ($a_2=1.00$) e quasi 4 volte i canali terziari ($a_3=0.55$).

Si presume che la valutazione dei suddetti parametri di peso derivi dal diverso grado di attività gestionale richiesto per ciascuna classe di canali, valutazione che dovrebbe quindi dipendere anche dalla effettiva densità delle opere primarie, secondarie e terziarie nei 3 Distretti. I tre parametri sono invece assolutamente identici per i 3 Distretti.

Si conferma l'interpretazione del testo riportata nell'osservazione. Va inoltre ricordato come la stessa Relazione di Piano stabilisca che i parametri a_1 , a_2 e a_3 siano "fattori di peso relativi ai canali primari, secondari e terziari rispettivamente". La stessa relazione spiega come "per le varie tipologie di canali, essi (i parametri, ndr) tengono conto delle larghezze medie e del differente impegno operativo tra le classi di corsi d'acqua e sono dimensionalmente delle lunghezze". Per come sono concepiti tali

parametri, non si comprende la motivazione secondo cui tali parametri dovrebbero essere differenti nelle tre aree omogenee di bonifica del comprensorio Dunas. È invece vero che l'Indice di Intensità del Servizio, calcolato per bacino idraulico, assume necessariamente un valore diverso a seconda del diverso grado di attività gestionale richiesto al Consorzio per la manutenzione ordinaria dei canali, che sarà sicuramente maggiore in presenza di una rete più estesa di canali (in termini relativi, ovvero in km/ha), e/o in presenza di un maggior numero di canali gerarchicamente ricadenti nelle tipologie maggiori.

In allegato sono elencate le lunghezze dei canali di bonifica distinti per tipo (primario/secondario/terziario) e per funzione (bonifica/promiscuo). Si evidenzia che le lunghezze dei canali primari e secondari in ciascuno dei 3 Distretti assumono valori (percentuali del totale) molto variabili.

In specie, per quanto riguarda la esponente Società Agricola, il Distretto Adda-Serio gestisce il minor sviluppo di canali di bonifica primari in tutte le tre tipologie individuate. Il Distretto Dunas gestisce uno sviluppo di canali primari che è quasi 3.5 volte (27%) lo sviluppo dei canali primari degli altri 2 Distretti (8%). Nei canali secondari e terziari lo squilibrio non è invece così accentuato.

Considerando il coefficiente di peso dei canali primari ($a_1=2.10$), lo squilibrio è più che raddoppiato per i canali primari, invariato per i secondari ($a_2=1.00$) e ridotto ($a_3=55$) per i terziari.

Rapportando al 100% il totale delle diverse incidenze, si ottiene la seguente tabella di incidenza percentuale dei canali primari, secondari e terziari nei diversi Distretti, e quindi una indicazione della diversa intensità del servizio esercitata dal Dunas nel comprensorio.

Distretti	incidenza canali primari	incidenza canali secondari	incidenza canali terziari	intensità % servizio bonifica
ADDA-SERIO	11.7%	7.4%	1.3%	20.5%
NAVIGLIO	12.3%	12.5%	2.1%	26.9%
DUGALI	40.0%	10.6%	2.0%	52.6%
somme	64.0%	30.4%	5.5%	100.0%

A fronte delle percentuali sopra riportate, anche il riparto delle spese generali del Consorzio riportato a pag.78 del PdC risulta alquanto criticabile:

La percentuale di costi di pertinenza dovrebbero quindi rispettare la intensità di servizio rapportato alla incidenza dei canali primari, secondari e terziari pari al 20% del totale, proporzione non rispettata.

Appare evidentemente la forzatura a svantaggio dei Distretti Adda-Serio e Naviglio, che vengono a sostenere spese generali in ragione del 66% a fronte di una intensità del servizio di bonifica del 47% a loro favore (il 53% è svolta a favore del Distretto Dunas).

Si osserva quindi:

È assunta una evidente disparità di trattamento fra i consorziati, considerato che le spese generali del Consorzio vengono ripartite non in ragione dell'effettiva intensità dell'attività del Consorzio, bensì in ragione della estensione territoriale dei Distretti, parametro che non trova alcuna giustificazione valida. Ciò comporta una spesa di quasi il 50% superiore rispetto a quella attribuibile in base all'indice che stabilisce l'intensità della attività consorziale.

I costi generali sono costi che l'Ente sostiene per la propria sussistenza e che non sono quindi correlati alla maggiore o minore o diversa incidenza territoriale delle attività svolte. Per assurdo, si tratta di costi che sarebbero sostenuti in egual misura dall'Ente anche nei casi di riduzione o di assenza di attività. Si tratta quindi di costi che, a causa

della loro natura, devono essere ripartiti secondo un criterio che rispetti i parametri della stabilità nel tempo e della omogeneità tra utenti.

Si ritiene che il riparto delle spese generali non debba ricalcare direttamente l'eterogeneità dell'indice di intensità del servizio, perché le spese generali corrispondono ad oneri necessari all'esistenza dell'Ente o ad attività di analisi e studio del territorio, che nei prossimi anni, anche alla luce degli interventi previsti nell'ambito dell'applicazione del Piano Comprensoriale di Bonifica, interesseranno con maggiore intensità il distretto Adda Serio.

Il criterio di ripartizione delle spese generali adottato nel presente aggiornamento del Piano di Classifica è lo stesso già utilizzato nel vigente Piano di Classifica approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 29 dicembre 2016, con delibera n. X/6096.

L'osservazione fa inoltre riferimento in molteplici occasioni a un distretto Dunas che non trova riscontro nel Piano di Classifica.

3.2.9 Osservazione n. 9

La normativa statale e regionale e la costante ed unanime Giurisprudenza stabiliscono che i contributi di bonifica siano a carico solamente di coloro che traggono un "beneficio diretto e specifico dall'utilizzo dei canali di bonifica".

L'inclusione nell'ambito del comprensorio del Consorzio di bonifica non legittima di per sé stesso, in assenza di comprovato beneficio l'applicazione dei contributi, che avendo la natura di tassazione devono rigidamente rispettare il regime di legalità.

Per contro il Consorzio Dunas, salvo qualche limitato caso, assoggetta a contribuzione tutto il territorio del proprio comprensorio.

In tal modo non vengono minimamente considerate le gestioni delle reti private irriguo, nonostante la loro secolare presenza, neppure sono individuati gli asseriti scarichi delle reti irrigue nei canali di bonifica.

In assenza di beneficio diretto e specifico è del tutto illegittima la imposizione di contributi.

L'estensione del servizio di bonifica è individuata nel Piano attraverso l'identificazione dei corsi d'acqua di competenza consortile ai sensi D.G.R. 15 dicembre 2021, n. XI/5714 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica" e la perimetrazione delle aree che sono servite da tale rete. Nel Piano tale analisi ha portato alle conclusioni di seguito trascritte.

Il beneficio di bonifica o difesa generato dall'attività del Consorzio non si estende all'intero comprensorio consortile. Vi sono infatti alcune aree interne al comprensorio che si trovano nelle seguenti condizioni:

- sono direttamente tributarie del reticolo idrografico principale, in particolare dei fiumi Po, Adda, Serio e Oglio;
- non sono difese in alcun modo da opere di bonifica, a tutela di possibili allagamenti provenienti da monte.

Tali aree, pur risultando interne al perimetro amministrativo del comprensorio, sono esterne al perimetro di contribuzione, di cui agli artt. 10 e 17 del R.D.13 febbraio 1933, n.215 e agli artt. 78, comma 4, e 90, commi 1 e 1 bis, della L.R. 5 dicembre 2008, n. 31. Il perimetro di contribuzione di bonifica è riportato nella planimetria 2.1 del Piano.

Vi sono poi alcune aree nel distretto Adda Serio che sono drenate da collettori della rete idrografica minore ad oggi non in gestione al Consorzio di bonifica Dunas. Tali zone sono comunque oggetto delle attività di programmazione e pianificazione del Consorzio, nell'eventualità che il

corrispondente sistema idraulico venga incluso nel reticolo idrico di competenza dei Consorzi di bonifica, che ad oggi è allegato alla D.G.R. 15 dicembre 2021, n. XI/5714 “Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica”. Gli immobili che insistono in tali aree sono quindi considerati interni al perimetro di contribuenza, ma trovandosi in aree oggi non direttamente gestite dal Consorzio Dugas non sono gravati dell’onere del contributo per il beneficio di bonifica o difesa idraulica.

Quanto sostenuto in sede di osservazione, e in particolare che il Piano “assoggetta a contribuenza tutto il territorio del proprio comprensorio”, non risponde dunque al vero.

3.2.10 Osservazione n. 10

Pur affermando, che assoggettate a contribuenza saranno i bacini o le sottoaree nelle quale l’attività del Consorzio produce beneficio, non è chiarito se vengano escluse da qualsiasi contribuenza (riferite a spese generali od altro) quelle zone con indice di intensità del servizio nullo perché non vi è beneficio. Per contro il PdC esclude solamente le aree interessate da strade esistenti in ciascun bacino, ove abbiano una propria sede individuata.

Si riporta di seguito un passaggio della Relazione di Piano dove sono chiaramente analizzate le diverse casistiche riscontrate nel comprensorio.

Come evidenziato in precedenza, le aree individuate nella perimetrazione dei bacini idraulici possono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- bacini o sottoaree esterne al perimetro di contribuenza di bonifica, i cui immobili non godono di beneficio di bonifica e per i quali non è quindi richiesto contributo di bonifica;
- bacini o sottoaree interne al perimetro di contribuenza di bonifica, il cui reticolo però non è ad oggi incluso negli elenchi dei corsi d’acqua di competenza del Consorzio Dugas. Finché tale reticolo risulterà non in gestione al Consorzio di bonifica, i relativi immobili non saranno oggetto di contributo di bonifica;
- bacini o sottoaree interne al perimetro di contribuenza di bonifica nei quali l’attività del Consorzio Dugas produce un beneficio agli immobili e il Consorzio esercita il potere impositivo del contributo di bonifica.

Si auspica che i dubbi esplicitati nell’osservazione trovino chiarimento.

3.2.11 Osservazione n. 11

Non vi è indicazione nel PdC della soglia minima di esclusione.

La determinazione della soglia minima di riscossione in euro 12, indicata dalla Regione, comporta la esclusione del 74% delle ditte sotto soglia il che comporta la esclusione dei tre quarti delle ditte catastali presenti nel territorio e l’aggravio per le restanti ditte della correlativa percentuale di spesa con evidente sproporzione dell’eventuale beneficio esistente.

Si riporta di seguito quanto presente nelle Linee Guida sull’argomento.

La soglia di economicità per la riscossione dei contributi consortili è di euro 12,00 (dodici), così come stabilito dalla d.g.r. 7 novembre 2003, n. 14915, e confermato dalla d.g.r. 2 agosto 2007, n. 5220.

Per contributo inferiore alla soglia di economicità si intende l’ammontare complessivo dei contributi annuali da porre in riscossione a carico della singola ditta consorziata.

Come previsto dalla d.g.r. 5220/2007, i consorzi di bonifica possono stabilire limiti inferiori ove i costi del loro sistema di esazione rendano comunque possibile una diversa soglia di economicità per la riscossione.

Il Piano di Classifica segue quindi quanto riportato nelle Linee Guida.

Aggiungasi che la mera citazione della esistenza di convenzioni fra il Dunas ed altri consorzi, con svolgimento di attività di natura privatistica, e distrazione di risorse e spese dall'impegno istituzionale, senza una precisa e dettagliata indicazione delle medesime impedisce la riduzione dei contributi a carico di ciascun bacino interessato dove l'attività svolta non è di bonifica ma di natura commerciale.

Va precisato che l'attività del Dunas a favore di altri consorzi regolata da apposite convenzioni che prevedono il riconoscimento di un corrispettivo annuale per la convenzione non comporta alcun aggravio economico per le utenze consorziate in quanto la quota di spese che annualmente viene ripartita tra gli utenti consorziati è calcolata andando a sottrarre al montante complessivo dei costi sostenuti dal Consorzio gli importi derivanti dalle convenzioni.

Inoltre, la valutazione dei costi e degli introiti legati alle convenzioni di cui sopra è oggetto di valutazione del Bilancio consortile e del Piano di Riparto, e non del Piano di Classifica.

3.2.12 Osservazione n. 12

Mancata indicazione delle particelle catastali.

Dal momento che la tassazione avverrà a carico di ogni singola particella, occorre che per ciascuna di essa il PdC indichi i parametri e gli indici utilizzati per la definizione del tributo di bonifica.

Non è sufficiente, costituendo violazione del principio di legalità, la indicazione di parametri del tutto generali e aspecifici.

Sono state allegate al Piano una serie di tabelle, per terreni e per fabbricati, che riassumono le diverse possibili combinazioni di indici tecnici singoli e finali per ciascun foglio di mappa catastale. L'informazione fornita consente di attribuire parametri e indici ad ogni singolo immobile.

Inoltre, il Consorzio rende disponibile tutte le informazioni relative alla singola particella in una apposita pagina del proprio sito web, accessibile a ciascun contribuente in riferimento alla propria posizione contributiva.

3.2.13 Osservazione n. 13

I terreni di proprietà della Società Agricola Asti s.s.

Tutto quanto sopra premesso circa i vizi e carenze, e spesso illegittimità che inficiano il PdC, si espongono specifiche osservazioni relative a quanto previsto da detto piano nel PdC nei confronti delle proprietà della Soc. Agricola Asti s.s. nei comuni di Vailate e Agnadello.

In particolare è accertato:

- che i terreni di proprietà del committente non beneficiano di alcuna attività né irrigua né di bonifica operata dal consorzio di bonifica Dunas.

- che la perimetrazione dei "bacini idraulici" (come operata dal Dunas nel proprio PdC) è assolutamente inverosimile, in quanto le proprietà del committente risultano fittiziamente incluse nel bacino del Rio Tormo, essendone invece assolutamente indipendenti.

Il Dunas ha perimetrato parte della superficie dell'azienda bacino del rio Tormo, e parte come bacino della roggia Vailata.

La proprietà del ricorrente è stata dal Dunas completamente inclusa nel bacino del rio Tormo, che, secondo il Dunas, drenerebbe anche tutto il territorio di Arzago d'Adda, Agnadello e Vailate posto ad Est della Roggia Comuna (riportata in blu) fino alla roggia Vailata.

Solo considerando la presenza della roggia Comuna, che taglia il bacino Tormo da Nord-Ovest a Sud-Est creando di fatto una linea spartiacque fra la parte ad Est e la parte ad Ovest del suo percorso, è evidente che la perimetrazione del bacino Tormo eseguita dal Dunas risulta completamente falsa e fuorviante.

Cenni idrologici

Le aree di proprietà del committente sono fisicamente delimitate, lungo il confine Ovest, dal tracciato della Roggia Comuna.

La Roggia Comuna è un canale irriguo privato con tracciato completamente autonomo dai canali di bonifica; scorre in direzione da Nord - Sud (con diverse denominazioni fra cui "Roggia Cremasca" e altre) nel territorio di diversi Comuni. con percorso di circa 35 km fino al punto di scarico nel fiume Serio in comune di Montodine.

A valle della proprietà del committente, la roggia Comuna riceve le acque della roggia Cremasca (anche detta "Misana"), roggia privata che da Misano Gera d'Adda scorre con direzione da Nord-Est a Sud-Ovest lungo il confine Sud del territorio di Vailate. A sua volta la roggia Cremasca riceve le acque della roggia Vailata, anche questa roggia irrigua privata che attraversa da Nord a Sud l'abitato di Vailate.

I suddetti canali: roggia Cremasca + roggia Vailata + roggia Comuna formano un perimetro chiuso sui tre lati Est-Sud-Ovest (evidenziato nelle precedenti planimetrie) nel quale sono ricomprese tutte le proprietà del committente.

Pertanto qualsiasi eventuale eccesso di acqua irrigua o meteorica defluente dai terreni di proprietà del committente non può fisicamente raggiungere il rio Tormo, e quindi le aree del committente non possono far parte del bacino del Rio Tormo, come verificato. Le eventuali acque di eccesso raggiungono infatti la roggia Comuna, canale privato dotato di autonomo scarico terminale nel fiume Serio, senza alcuna interferenza con i canali di bonifica.

La roggia Comuna non ha funzione drenante né di spartiacque, difatti sono numerosi i corsi d'acqua che l'attraversano senza interferire idraulicamente, come le rogge Torbido e Fontanile, afferenti al bacino del Tormo.

La definizione del bacino del Tormo deve essere completamente rivista dal Dunas, con esclusione di tutte le aree attualmente comprese fra le rogge sopra citate.

L'esclusione di queste aree dal bacino Tormo (indicato dal Dunas nel PdC) comporta l'immediata conseguente esclusione delle medesime aree e quindi di tutti i terreni di proprietà del committente dalle aree di contribuenza del Dunas.

Nessun colo proviene dai terreni di proprietà di questa Società, che non recapitano nei canali di bonifica distanti oltre una dozzina di chilometri e nessuna opera di bonifica esiste su tali terreni o comunque nessuna opera è collegata ai detti terreni.

La roggia Comuna non costituisce una trincea idraulica perché sottopassata e sovrappassata da diversi corsi d'acqua. A nord della roggia Misana scorrono parallele ad essa le rogge Torbido e Fontanile, corsi d'acqua drenanti il territorio, sottopassanti la roggia Comuna e non interferenti con la Misana (Figura 1 e Figura 2).



Figura 1 - Sottopasso della Roggia Fontanile alla roggia Comuna.



Figura 2 - Sottopasso della roggia Torbido alla roggia Comuna

Si conferma la perimetrazione del bacino del Tormo individuata nel Piano di Classifica.

3.2.14 Osservazione n. 14

Come conseguenza di quanto sopra, risulta evidente l'insussistenza di qualsiasi beneficio a favore del committente che possa derivare dalle opere o dalle attività del Dunas.

Gli indici tecnici di beneficio assunti dal Dunas a carico delle aree del committente sono in realtà nulli, in quanto non esiste alcuna attività di bonifica a favore delle proprietà del Committente.

Per le proprietà del committente non risulta quindi provato. Non sussiste quindi nessun beneficio specifico e diretto derivante dalle attività di bonifica del Dunas.

Non può essere ritenuta di conseguenza valida qualsiasi eventuale futura richiesta di pagamento di contributi di bonifica emessa dal Consorzio Dunas a carico del committente, non sussistendone i requisiti.

Pertanto si chiede l'annullamento del PdC, sia nella sua totalità, per quanto sopra indicato, sia in parte qua per quanto riguarda specificamente i terreni di proprietà della Società esponente, che devono essere stralciati dai terreni soggetti a contribuzione.

Per i motivi dettagliati nella risposta all'osservazione precedente, non si concorda con quanto indicato nella presente osservazione e invece si ribadisce l'esistenza di un beneficio specifico e diretto per i terreni oggetto della presente osservazione a fronte dell'attività ordinaria svolta dal Consorzio Dunas.

In riferimento alla richiesta di annullamento del PdC nella sua totalità, si ritiene tale richiesta ultronea e inconferente. Si ribadisce invece la correttezza delle valutazioni riportate nel Piano di Classifica in relazione alla corretta individuazione del beneficio relativo nel comprensorio servito.

3.3 Osservazione prot. 7495 del Comune di Soncino

L'osservazione consiste in una relazione di tecnica a firma del tecnico incaricato dal comune ing. Angelo Agostini. La relazione consta di circa 29 pagine. Si riportano nel seguito le osservazioni riportate all'interno del documento pervenuto al Consorzio e, per ciascuna, si fornisce una risposta.

3.3.1 Osservazione n. 1

Una prima modifica sostanziale è costituita dalla inclusione nell'area di contribuenza della città di Cremona, osservazione fatta al PdC del 2016 e finora ignorata da Dunas e Regione Lombardia.

Si deduce che gli attuali contribuenti del Dunas (che sono ancora oggi i contribuenti effettivi, essendo ad oggi ancora esclusa la città di Cremona) per anni sono stati e sono ingiustamente gravati delle spese di gestione del canale Morbasco e di tutta la rete di bonifica a servizio di Cremona, e ciò fino al momento della futura effettiva inclusione nella contribuenza dei cittadini di Cremona.

Pertanto ai contribuenti che hanno sopportato maggiori pagamenti, dovuti all'errata esclusione da parte del Dunas della città di Cremona fin dal 2016, dovranno essere rimborsati i maggiori contributi ingiustamente pagati. Purtroppo nel PdC-2022 si affronta il problema solo per l'aspetto della futura superiore contribuenza, trascurando di esaminare le conseguenze delle precedenti errate assunzioni a carico dei contribuenti.

Si ritiene doveroso, in sede di risposta all'osservazione presentata, richiamare quali sono stati i principali fatti che hanno interessato la città di Cremona dal punto di vista del Piano di Classifica del Consorzio Dunas.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Dunas ha adottato il Piano di Classifica vigente con delibera n. 28 in data 19 ottobre 2016. Il Piano di Classifica è stato successivamente approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 29 dicembre 2016, con delibera n. X/6096.

All'epoca della stesura del vigente Piano di Classifica, con riferimento alla città di Cremona, va precisato che il Consorzio Dunas aveva in gestione esclusivamente il tratto di colatore Morbasco fino alla sezione di chiusura di via del Sale. Nel Piano di Classifica vigente solo una parte della città di Cremona, la zona Ovest della città appartenente al bacino di scolo Morbasco, con recapiti e sfiori fognari sul tratto di colatore Morbasco in gestione Dunas, era stata individuata nel perimetro di contribuenza della bonifica e per gli immobili al suo interno era stato identificato un beneficio non nullo.

Con la delibera di approvazione da parte della Giunta Regionale, tale area era stata tuttavia stralciata e la sua contribuenza di bonifica sospesa. Si veda l'estratto cartografico seguente per una precisa individuazione territoriale delle aree coinvolte.




Figura 3 – Individuazione dell'area della città di Cremona stralciata dalla contribuenza ai sensi della D.G.R. X/6096 del 29/12/2016.

La sospensione della contribuenza di bonifica non implica, come riportato nell'osservazione, che i costi di bonifica sostenuti in tale area fossero ripartiti tra gli altri contribuenti dell'area omogenea Naviglio. Il Consorzio, nell'annuale calcolo del ruolo di bonifica, include gli immobili collocati all'interno dell'area stralciata, che quindi concorrono alla ripartizione annuale dei costi di bonifica, pur non contribuendo direttamente a causa della sospensione regionale. Ciò non comporta quindi alcun esborso aggiuntivo ai contribuenti effettivi dell'area omogenea Naviglio, ma anzi va a pesare esclusivamente sulle casse consortili che annualmente non introitano i contributi nell'area a contribuenza sospesa, che come tale verrà gestita.

Successivamente all'approvazione del vigente Piano di Classifica, con D.G.R. n. 7581 del 18/12/2017, il tratto finale del colatore Morbasco, il cavo Cerca nella parte non tominata ed il colo Morta per tutto il percorso sono passati alla gestione diretta del Consorzio DUNAS in termini di manutenzione ordinaria e straordinaria, essendo gli stessi iscritti ora all'Allegato C. La presenza di molteplici sfiori fognari cittadini e recapiti del RIM di Cremona su Morbasco, Cerca e Morta permette ora, nell'ambito dei lavori di aggiornamento del Piano di Classifica, di estendere il beneficio di bonifica alla città di Cremona. Va tuttavia precisato che, pur essendo tali canali in gestione al Consorzio Dunas dal 2018, il potere impositivo del Consorzio si genera dall'approvazione del nuovo Piano di Classifica in maniera non retroattiva.

Le tempistiche relative al nuovo Piano di Classifica sono state condizionate dall'approvazione del Piano Comprensoriale di Bonifica, come stabilito all'art. 90 della L.R. 31/2008.

3.3.2 Osservazione n. 2

In tema di regimazione delle acque piovane, il PdC emesso nel 2022 non considera in alcun modo il regolamento regionale n.7 sull'invarianza idrologica ed idraulica, emesso in prima versione

nel novembre 2017 ed aggiornato nel 2019; il regolamento considera come recapito principale delle acque piovane il sottosuolo, imponendo limiti di scarico nei corpi idrici superficiali o nei sistemi fognari assolutamente ridotti rispetto alle portate di piena prodotte dai fabbricati o dagli immobili assoggettati ad invarianza, con evidente beneficio per la gestione anche dei canali di bonifica. Con il PdC non si considera in alcun modo il regolamento sull'invarianza, e questo appare un fatto assolutamente grave, soprattutto in considerazione del fatto che alcune aree potrebbero avere previsto lo scarico per sola infiltrazione, quindi senza più alcun rapporto di scarico nella rete dei canali Dugas, quindi senza alcun tipo di interferenza. Con l'applicazione "a tappeto" prevista nel PdC, può presentarsi il caso di estese aree residenziali o produttive assoggettate a contributo di bonifica pur avendo eseguito le obbligatorie ed onerose opere di laminazione e/o di infiltrazione previste da regolamento, con scarico nei canali o nelle fognature di portate nulle o ininfluenti.

Dato che le LG stabiliscono che "In particolare, quando lo scolo e l'allontanamento delle acque di origine meteorica al ricettore finale è assicurato attraverso le opere del gestore del Servizio Idrico Integrato senza significative interconnessioni con la rete di bonifica, detti immobili non sono soggetti al contributo per il beneficio di bonifica.", si evidenzia la necessità di integrare il PdC con le reti degli scarichi fognari e sulla loro effettiva interconnessione con la rete di bonifica, oltre che l'esplicitazione delle aree assoggettate ad invarianza.

In relazione al tema dell'invarianza idraulica e delle relative implicazioni ai sensi della contribuzione di bonifica, va richiamata la distinzione che la legislazione regionale lombarda introduce sul tema:

Invarianza idraulica: principio in base al quale le portate massime di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione;

Invarianza idrologica: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione.

Tale precisazione è necessaria in quanto, nella individuazione del beneficio di bonifica, l'Indice di Produzione dei Deflussi viene definito sulla base dell'altezza di precipitazione efficace, grandezza che dimensionalmente è equivalente a un volume di deflusso specifico, per unità di superficie.

Si accoglie quindi l'osservazione e si ritiene corretto prevedere che, in presenza di interventi di invarianza idraulica e idrologica, il comportamento di aree urbanizzate o singoli immobili provvisti di tali sistemi di invarianza idraulica e idrologica sia equiparato in termini di produzione del deflusso alle condizioni "preesistenti all'urbanizzazione", generalmente assimilabili al comportamento di un terreno agricolo. Si utilizzerà quindi per immobili provvisti di sistemi di invarianza idraulica e idrologica un Indice di Produzione dei Deflussi equiparabile a quello caratteristico dei terreni in prossimità dell'immobile. Gli altri indici individuati dal Piano di Classifica non subiranno invece alcuna modifica in quanto indipendenti dalla capacità dell'immobile di generare deflusso.

Si vuole inoltre precisare come, in presenza di sistemi che garantiscano la sola invarianza idraulica e non idrologica, il procedimento precedentemente descritto non potrà essere applicato in quanto, pur in presenza di una laminazione delle portate massime prodotte a seguito dell'urbanizzazione, i maggiori volumi di deflusso generati saranno comunque restituiti ai ricettori naturali o artificiali di valle pur dilazionati nel tempo.

Per gli immobili provvisti di sistemi di invarianza idraulica e idrologica, sarà quindi possibile per gli utenti richiedere la riduzione del beneficio relativo e quindi del relativo contributo di bonifica presso gli uffici consortili presentando opportuna documentazione tecnica di supporto che ne attesti la realizzazione, le caratteristiche dimensionali e l'adeguato stato di manutenzione. Si tratta comunque di valutazioni specifiche da

condurre immobile per immobile e che dovranno essere raccolte ed accertate dai tecnici consortili. Non è possibile provvedere all'“esplicitazione delle aree assoggettate ad invarianza” come richiesto dall'osservazione.

In riferimento a quanto riportato nel paragrafo terminale dell'osservazione, si precisa che l'analisi delle reti fognarie e dei relativi sfiori e scarichi in reticolo consortile è stata svolta nell'ambito dei lavori di predisposizione del nuovo Piano di Classifica. Non si ravvisa la “necessità di integrare il PdC con le reti degli scarichi fognari” come richiesto dall'osservazione. Gli elaborati cartografici allegati al Piano di Classifica soddisfano pienamente quanto richiesto dalle Linee Guida.

3.3.3 Osservazione n. 3

A pag.23 del PdC si legge: “La funzione esercitata dal consorzio pertanto si traduce, non tanto nella gestione delle reti fognarie, quanto nella gestione delle acque drenate dal suolo indipendentemente dalla sua natura (e.g. agricolo oppure urbano) ed anche degli scarichi dovuti alle reti fognarie ovvero nella gestione delle acque piovane veicolate anche (ma non solo) attraverso le reti fognarie qualora queste abbiano quale corpo idrico recettore uno scolo di bonifica.”

Il PdC-2022 ribadisce esclusa la gestione delle acque del sottosuolo, che il Dunas ha in diverse occasioni tentato di sostenere come esercizio del servizio di bonifica (ad esempio nel caso di immissione nella rete di bonifica dei fontanili); il PdC specifica che è oggetto di propria gestione la sola rete di canali superficiali.

Si evidenzia che in analoghi casi, altri consorzi di bonifica ammettono la possibilità di escludere dalla contribuzione il contribuente che dimostra di scaricare solo nel sottosuolo le proprie acque piovane (anche se con “onere della prova” ribaltato assurdamente a carico del contribuente). Nel PdC non si trova traccia di alcun esame condotto in tal senso, assumendo una validità generale delle elaborazioni idrologiche eseguite.

Si veda la risposta all'osservazione precedente.

3.3.4 Osservazione n. 4

Si espongono di seguito, in estrema sintesi, le osservazioni, diffusamente trattate nel seguito del presente documento.

Il PdC non corrisponde ai criteri fondamentali ed alle prescrizioni delle Linee Guida specifiche per la redazione dei Piani di Classifica, emesse da Regione Lombardia con DGR X/3420 del 17.04.2015.

Non può pertanto essere né condiviso né tantomeno approvato.

Le principali difformità sono elencate nei seguenti punti.

1. Nel PdC non è presente un'analisi dettagliata del territorio che riporti l'effettiva estensione del servizio di bonifica esercitato dalle opere proprie del Dunas. In estese aree del comprensorio il servizio di bonifica è infatti assicurato da opere e canali privati.

Si vedano le risposte a seguire che approfondiscono il tema sollevato dall'osservazione.

2. Nel PdC sono incluse aree che NON recapitano nei canali di bonifica. Numerosi Comuni ed estesi territori agricoli o urbanizzati, ad esempio, recapitano i propri scarichi in canali privati o nei fiumi Adda, Serio e Oglio.

Si vedano le risposte a seguire che approfondiscono il tema sollevato dall'osservazione.

3. Nel PdC NON vengono definite le entità fondamentali prescritte dalle Linee Guida regionali, e cioè: 1) le reti di bonifica autonome, dotate di proprio scarico autonomo; 2) le corrispondenti aree omogenee; 3) i corrispondenti centri di costo. Per mere ragioni gestionali interne al Dunas (incoerenti con le Linee Guida), nel PdC si evita di eseguire qualsiasi perimetrazione delle “reti di bonifica autonome”, procedura che rischierebbe di escludere tutte le aree dove il Dunas non gestisce opere e dove non esercita alcuna attività; l’erronea procedura adottata nel PdC esclude a priori qualsiasi rischiosa analisi territoriale e consente invece di definire automaticamente come area “di bonifica” qualsiasi superficie ricadente nel comprensorio, comprese le aree dove il Dunas non è operativo, ma anzi lasciando presupporre che il Dunas eserciti la propria attività indistintamente su tutto il comprensorio, fatto assolutamente falso ed irrealistico. Tutte le valutazioni degli indici tecnici risultano inevitabilmente infondate, distorte ed arbitrarie.

Si vedano le risposte a seguire che approfondiscono il tema sollevato dall’osservazione.

4. In mancanza di una esatta definizione delle effettive aree soggette ad attività Dunas (le sole aree dove potrebbe sussistere un beneficio), il PdC non può fornire alcuna prova che il Dunas arreca un beneficio “diretto e specifico” per ciascun singolo immobile compreso nel perimetro del Consorzio, come richiesto per legge e dalla unanime giurisprudenza della Corte di Cassazione. Infatti non è sufficiente tracciare un perimetro di bonifica per dimostrare che tutti gli immobili all’interno del perimetro beneficiano di un vantaggio di tipo fondiario, suscettibile cioè di incrementare il valore economico dell’immobile o comunque di preservarlo nel tempo; innumerevoli sentenze specificano che il beneficio di bonifica “diretto e specifico” deve essere identificato a carico del singolo immobile che gode direttamente di uno specifico beneficio. Il PdC non fornisce nessuna prova, attribuendo un generico beneficio di tutela idraulica a qualunque immobile ricada nel perimetro del comprensorio consortile, e ciò non è conforme alle prescrizioni della normativa.

Si vedano le risposte a seguire che approfondiscono il tema sollevato dall’osservazione.

5. Il PdC è largamente impreciso in diverse parti del territorio esaminato. Tuttavia, mentre viene esplicitamente ammessa in più occasioni una lacunosa conoscenza del territorio, si procede comunque in modo generalizzato con il calcolo di indici tecnici basati su dati di partenza in gran parte non conosciuti agli estensori, oppure errati o non corrispondenti ai valori riscontrabili in sito e nelle documentazioni tecniche esistenti. Di conseguenza tutti i valori degli indici calcolati sono affetti da gravi mancanze, approssimazioni, errori ed imprecisioni, del tutto incompatibili con uno strumento di contribuzione fiscale.

Si vedano le risposte a seguire che approfondiscono il tema sollevato dall’osservazione.

6. Gli indici di densità (presenza delle opere di bonifica) sono calcolati considerando alcuni canali NON citati nell’elenco dei canali assegnati dalla Regione al Dunas, canali privati, oppure canali anche parzialmente soppressi, il tutto senza considerare che la rete irrigua dispone di scarichi estranei ai canali di bonifica.

Si vedano le risposte a seguire che approfondiscono il tema sollevato dall’osservazione.

7. Il PdC risulta praticamente inapplicabile. Le mappe sono estremamente sintetiche e risulta impossibile per il contribuente comprendere quale sarà l’indice applicato alla sua proprietà.

Si vedano le risposte a seguire che approfondiscono il tema sollevato dall’osservazione.

8. Il PdC fornisce una descrizione storica e generica dei canali privati, senza indicarne le fondamentali interferenze (in quanto in gran parte inesistenti) con la rete di bonifica.

Si vedano le risposte a seguire che approfondiscono il tema sollevato dall'osservazione.

9. Il PdC non stabilisce la soglia minima di riscossione del contributo di bonifica, perché se fosse applicata la soglia minima regionale risulterebbe escluso da tassazione gran parte del totale delle ditte catastali considerate (da calcoli Dunas inclusi nelle versioni precedenti del PdC).

Si vedano le risposte a seguire che approfondiscono il tema sollevato dall'osservazione.

10. Nel PdC l'analisi dei bacini nella parte Nord del comprensorio è alquanto lacunosa e non corrispondente alla realtà dei fatti. Gli indici che ne risultano sono quindi falsati dall'aver incluso, ad esempio, centri abitati serviti da pubbliche fognature, aree drenate da canali privati indipendenti dal Dunas ed aree non dotate di alcuno scarico. Gli indici ne risultano falsati e di conseguenza anche il calcolo del beneficio.

Si vedano le risposte a seguire che approfondiscono il tema sollevato dall'osservazione.

11. Nel PdC NON vengono fornite indicazioni "in maniera comprensibile e trasparente", in quanto si introducono parametri e metodi di calcolo NON previsti dalle Linee Guida, e questo in modo non ripercorribile e non verificabile. Le procedure adottate risultano utili al solo scopo di adattare i risultati delle elaborazioni alle specifiche esigenze del Dunas.

Si vedano le risposte a seguire che approfondiscono il tema sollevato dall'osservazione.

12. Ai fini fiscali, il PdC è praticamente inutilizzabile, non fornendo indicazioni specifiche ma solo riassuntive (a grande scala) dei parametri e degli indici tecnici richiesti, senza quindi fornire la necessaria dimostrazione del beneficio "specifico e diretto" che dovrebbe invece essere chiaro ed immediatamente calcolabile per ciascun immobile oggetto di futura eventuale tassazione.

Si vedano le risposte a seguire che approfondiscono il tema sollevato dall'osservazione.

Si ritiene in estrema sintesi quanto segue.

A causa delle forti incongruenze esistenti fra i contenuti del Piano di Classifica sia nei confronti della vigente normativa, sia nei confronti delle peculiarità dei territori interessati, non si ritiene che il Piano possa essere accettato né che lo stesso possa essere approvato essendo difforme dai requisiti di legge.

Per questi motivi non si ritiene che il PdC predisposto possa essere ragionevolmente utilizzato quale documento per la definizione e l'imposizione di un contributo fiscale di bonifica.

Non si concorda con la conclusione a cui l'osservazione presentata giunge. Nelle pagine a seguire, si possono trovare le risposte puntuali ai temi sollevati dall'osservazione del comune di Soncino che motivano la forte opposizione a quanto riportato a chiusura della presente osservazione.

3.3.5 Osservazione n. 5

Rispetto alle indicazioni fondamentali contenute nelle LG, anche la nuova versione del PdC risulta gravemente carente, ma soprattutto arbitraria e pertanto erronea ed inaccettabile.

Infatti con il PdC il Dunas deve dimostrare e calcolare il beneficio che fornisce ai singoli immobili presenti nel suo comprensorio, beneficio che deve essere “diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa dell’azione consortile, tale cioè da tradursi in una qualità dell’immobile stesso e strettamente incidente sulle sue condizioni e sul suo valore”.

Il PdC non rispetta le basilari indicazioni richieste dalla legge e dalla giurisprudenza sui metodi di definizione dei presunti benefici, e pertanto tutte le valutazioni effettuate sulla esistenza di presunti benefici risultano completamente erranee.

In definitiva il Dunas ha predisposto un nuovo PdC che, per gran parte del comprensorio consorziale, non costituisce un valido elemento di prova di esistenza di eventuali benefici.

Le carenze principali sono dovute ai due seguenti motivi:

a. assunzione di criteri-base concettualmente incongruenti con i criteri fondamentali e con la metodologia indicata nelle LG;

b. lacunosa conoscenza del comprensorio.

Malgrado queste pesanti carenze, nel PdC si definiscono comunque metodi di calcolo degli indici tecnici richiesti, con modalità alquanto discutibili, mediante:

- utilizzo di “valori medi” estesi ad aree fra loro disomogenee;
- adozione di elaborazioni algebrico-matematiche di varia specie;
- introduzione di parametri basati sulle modalità gestionali fatte dal Consorzio e non su parametri tecnici, fatto assolutamente incompatibili con le LG.

In definitiva si utilizzano sia criteri fondamentali che metodi non previsti dalle LG, in quanto ad essa concettualmente completamente estranei.

Non si concorda con i contenuti dell’osservazione. Si rimanda comunque alle pagine a seguire per una più approfondita disamina delle motivazioni.

3.3.6 Osservazione n. 6

L’errore fondamentale della nuova edizione del PdC consiste nella definizione delle “aree omogenee”, in totale difformità da quanto stabilito a pag.13 delle LG:

“Le aree omogenee sono definite come territori serviti da una rete di bonifica autonoma che versa le acque in un recapito esterno.”

La corretta procedura da seguire nella redazione del PdC dovrebbe essere:

- a) definizione delle singole reti di bonifica autonome;
- b) definizione dell’area omogenea corrispondente a ciascuna rete di bonifica autonoma;
- c) definizione dei “centro di costo” corrispondenti ad ogni area omogenea, in definitiva indicati dalle LG come specifici e corrispondenti a ciascuna rete autonoma di bonifica.

Le LG forniscono quindi il seguente assunto fondamentale:

rete autonoma di bonifica = area omogenea = centro di costo

In difformità da quanto sopra, a pag. 27 del PdC si continua (come in precedenza) ad affermare che:

“..., proporre oggi una differenziazione ed una diversa suddivisione in aree omogenee rispetto alla naturale suddivisione storica del Consorzio nelle sue tre principali componenti risulta una strada poco praticabile. [...]... questa ripartizione risulta attualmente rispondente ai requisiti di identificazione di aree omogenee previsti dalle Linee Guida regionali”

Il Dunas ribadisce quindi che le “aree omogenee” corrispondono ai 3 Distretti storici, errore concettuale di fondo reiterato con giustificazioni inconsistenti, fra le quali un’avvenuta approvazione regionale; si evidenzia che la Regione ha approvato anche il precedente PdC, dove Cremona era erroneamente esclusa, quindi reiterare un errore grossolano solo perché già approvato dalla Regione appare perlomeno discutibile; l’approvazione regionale di un PdC errato costituisce solo l’ennesimo errore, non costituisce conferma di correttezza del PdC.

Nel PdC si esegue un’analisi del territorio “al contrario”: le aree omogenee vengono fatte corrispondere NON alle reti di bonifica autonome (che in diversi casi sono di estensione molto limitata), bensì ai perimetri dei pre-esistenti Consorzi Dugali, Naviglio e Adda-Serio. Le “aree omogenee” sono quindi “omogenee” solo ai fini gestionali del Dunas, fini che non hanno nulla a che vedere con la puntuale analisi territoriale chiesta dalle Linee Guida. Questa errata assunzione (contraria alla disposizione fondamentale delle Linee Guida) produce diversi ed evidenti vantaggi gestionali attuali e futuri per il Dunas, ma è fuorviante e genera storture inaccettabili:

a. Senza alcuna valutazione territoriale, nelle pre-determinate “aree omogenee” imposte dal Dunas risultano automaticamente incluse estese superfici dove le opere di bonifica sono presenti in modo assolutamente sporadico.

b. Non avendo definito le aree delle effettive reti di bonifica, si lascia presupporre che il Dunas eserciti la propria attività indistintamente su tutto il comprensorio, fatto assolutamente falso ed irrealistico.

c. Tutte le valutazioni degli indici tecnici, anche quelli marcatamente territoriali, vengono adattate in modo più o meno artificioso alla rappresentazione distorta del territorio fornita dalle pre-determinate aree omogenee imposte nel PdC. A causa della errata impostazione, le valutazioni risultano inevitabilmente distorte e arbitrarie.

Si osserva quindi:

1. L’individuazione delle “reti di bonifica autonome” e delle corrispondenti “aree omogenee” viene dichiaratamente assunta in base a meri criteri di pre-esistente suddivisione amministrativa del territorio, derivata dalle precedenti consolidate gestioni consortili (gestioni secolari certamente “autonome”, oggi soppresse da leggi e decreti regionali ma di fatto sopravvissute ed associate in un’ulteriore soprastante gestione amministrativa). Per rimediare alla situazione richiesta dalle LG (che comporterebbe una proliferazione di centri di costo, uno per effettiva rete autonoma di bonifica), il Dunas assume che le “aree omogenee” coincidano (a parte insignificanti modifiche) con la pre-esistente situazione gestionale, in modo da non alterare alcun equilibrio fra le pre-esistenti gestioni o centri di costo. Il PdC ripropone quindi la statutaria suddivisione del nuovo comprensorio consorziale in sole 3 aree omogenee (cioè i 3 centri di costo pre-esistenti) coincidenti con i 3 Distretti.

2. La definizione delle “aree omogenee” è quindi imposta non dai parametri idrologici chiesti dalle LG (rete di bonifica autonoma = aree omogenea = centro di costo), ma solo da evidenti convenienze gestionali-amministrative interne al Dunas, trascurando qualsiasi riferimento alla situazione reale del comprensorio o al rispetto del criterio fondamentale indicato dalle LG.

3. Non sussiste pertanto alcuna presunta “omogeneità” di trattamento delle utenze ricadenti nelle “aree omogenee” indicate, data la natura meramente gestionale-amministrativa delle stesse aree, non basata sui requisiti richiesti per la loro definizione.

4. Tutte le attribuzioni e le determinazioni fatte in conseguenza della errata definizione delle “aree omogenee” non possono che generare errate valutazioni dell’eventuale beneficio presunto a favore dei consorziati.

5. Da quanto sopra deriva una erronea definizione dei contributi di bonifica ed una inevitabile disparità di trattamento dei consorziati all’interno di una stessa rete autonoma di bonifica.

Da questa errata assunzione di metodo (non coerente con il criterio fondamentale stabilito nelle LG di identificazione delle reali reti di bonifica autonome), deriva la assoluta erroneità dei calcoli e delle assunzioni fatte nella elaborazione del PdC, come di seguito esposto.

L'osservazione presentata riprende contenuti già analizzati in precedenza nel documento. Si rimanda perciò alle considerazioni già espresse con riferimento al paragrafo 3.2.4.

3.3.7 Osservazione n. 7

Le aree omogenee possono essere suddivise in "bacini idraulici", che dovrebbero riprodurre le "variabilità territoriali" (punto 3.1 delle LG).

La suddivisione in bacini è stata invece effettuata in modo alquanto generalizzato, derivante forse da criteri gestionali, sicuramente non idrologici né idraulici, senza tenere conto di alcuna variabilità. Secondo il PdC, praticamente tutto il territorio comprensoriale risulta soggetto all'attività di bonifica e quindi deve essere assoggettato a contribuzione, con sola esclusione delle aree golenali (fiumi Adda, Serio, Oglio e Po) e di poche aree servite da canali non citati nell'allegato C della DGR 5714 del 15.12.2021.

A pag.28 della relazione vengono reiterati anche i concetti di "bacini o sottoaree interne al perimetro di contribuzione di bonifica nei quali l'attività del Consorzio Dunas produce un beneficio agli immobili e il Consorzio esercita il potere impositivo del contributo di bonifica"

Una evidente perimetrazione errata delle aree omogenee e dei "bacini" e delle "sottoaree" non può che produrre una contribuzione errata.

Come risulta dalla cartografia allegata, non è stato perimetrato alcun bacino "idraulico" delle singole reti di bonifica. I "bacini" indicati nelle tavole del PdC possono assumere al massimo il significato di "aree geografiche", dato che si rilevano diverse sostanziali incongruenze.

L'osservazione presentata riprende contenuti già analizzati in precedenza nel documento. Si rimanda perciò alle considerazioni già espresse con riferimento al paragrafo 3.2.4.

- Il "bacino" del Tormo comprende buona parte del territorio di Vailate, drenato in realtà da altre rogge.

Si rimanda alle considerazioni già espresse sul tema al paragrafo 3.2.13.

- Il "bacino" Acquarossa non comprende alcun canale di bonifica; a questo "bacino" viene infatti riconosciuto un indice nullo di intensità del servizio di bonifica, ma non se ne comprende quindi né la inutile definizione, né lo studio delle caratteristiche idrologiche.

Il fatto che per alcune aree il Consorzio DUNAS non abbia in gestione alcuna rete di bonifica, e che pertanto l'indice di intensità del servizio di bonifica sia nullo e azzeri il corrispondente peso contributivo, non implica che lo stesso, ricadente all'interno del perimetro comprensoriale, non possa essere, alla stregua dei bacini idraulici contigui, delimitato e perimetro, studiato dal punto di vista idrologico e caratterizzato dal punto di vista del Piano di Classifica tramite quantificazione degli indici tecnici degli immobili ricadenti all'interno dello stesso. Tali considerazioni valgono per il bacino Acquarossa ma anche per tutti gli altri bacini ricadenti all'interno del perimetro di contribuzione.

Non si ravvisano peraltro implicazioni legate al bacino Acquarossa, appartenente all'area omogenea Adda-Serio, con il territorio del comune di Soncino, ricadente nell'area omogenea Naviglio.

- Alla roggia Stanga-Marchesa (che ha percorso di oltre 35 km) non viene assegnato un proprio bacino idrologico, ma addirittura costituisce il confine fra i due “bacini” Serio Morto e Soncino- Ovest.

Premettendo che il bacino Soncino Ovest non è presente nella suddivisione territoriale del nuovo PdC, si fa presente che il criterio di perimetrazione dei bacini non prende mai in considerazione una singola roggia. In questo caso, infatti, la Roggia Stanga Marchesa, la cui funzione promiscua è particolarmente evidente nel tratto finale del suo percorso, fa parte del bacino Serio Morto e in tale canale confluisce tributando le sue acque

- Nel bacino “Serio Morto” si include come canale di bonifica un tratto regolarmente intestato ad un Consorzio privato che gode di concessione irrigua, senza alcun altro canale di bonifica in tutta la superficie a Nord di Offanengo (oltre 30 km²) fino a Casale Cremasco Vidolasco e Camisano, superficie che risulta comunque completamente inclusa nella contribuenza.

Si ribadisce anche in questo caso, che i canali presi in considerazione nelle elaborazioni del presente Piano, sono esclusivamente quelli facenti parte del reticolo consortile ai sensi della D.G.R. 15 dicembre 2021, n. XI/5714.

- La roggia Talamazza fa contemporaneamente parte dei due “bacini” Soncino-Est e Soncino-Ovest, e, dato che non le viene assegnato un proprio bacino, viene addirittura conteggiata due volte nei calcoli di intensità delle opere di bonifica, una volta per bacino confinante.

Si fa presente come l’osservazione derivi da una disattenta lettura del Piano di Classifica pubblicato e oggetto di osservazioni. Nella Relazione di Piano pubblicata e nella relativa cartografia, non vi sono riferimenti a bacini di scolo “Soncino Est” e “Soncino Ovest”. Esiste un solo bacino di scolo nel territorio comunale di Soncino, denominato “Soncinese” a cui è attribuita la roggia Talamazza ai fini del computo dell’Indice di Intensità del Servizio. Non si ravvisano doppi conteggi come riportato nell’osservazione.

- Il “bacino” Soncino-Ovest presenta una larghezza media di circa 4 km e lunghezza massima di circa 25 km; questa superficie risulterebbe servita dai soli 2 canali di bonifica perimetrali (Talamazza e Stanga-Marchesa); da questa rappresentazione sembra evidente che il Dunas consideri come rete di bonifica a tutti gli effetti anche la rete idrografica non classificata di bonifica (in questo caso il Naviglio Civico di Cremona), solo perché dotata di possibile scarico nello scaricatore di Genivolta; inoltre, una fitta rete di canali privati drena una superficie di circa 23 km² con possibilità di scarico indiretto nel fiume Oglio (è interessato solo un tratto terminale di circa 1 km del cavo Silva, roggia peraltro non esplicitamente citata fra quelle assegnate al Consorzio Dunas). Si osserva che in questo “bacino” l’azione di “bonifica”, ovvero di sicurezza idraulica del territorio, è in realtà assicurata dalla fitta rete di canali privati in gran parte ad uso irriguo, ed in minima parte dai due Navigli Pallavicino e dal Naviglio Civico.

Rinnovando i dubbi relativi al riferimento a bacini idraulici che non esistono nel Piano pubblicato (e relativi allegati cartografici) e oggetto di osservazione, si vuole qui ribadire come sia stato considerato come rete di bonifica il solo reticolo in gestione al Consorzio individuato da regione Lombardia e classificato di bonifica o promiscuo ai sensi dell’allegato C alla D.G.R. 15 dicembre 2021, n. XI/5714 di cui non fanno parte il Naviglio Grande Pallavicino e il Naviglio Civico di Cremona (ad esclusione di un piccolo tratto in prossimità del centro della città di Cremona, inserito a seguito del passaggio di alcuni canali dal RIM del Comune di Cremona alla gestione consortile).

Con riferimento alla presenza di una fitta rete di canali privati a garantire la funzione di drenaggio nell’area indicata dall’osservazione e con recapito al fiume Oglio, si osserva che sono diverse le interferenze significative con la rete idrografica tributaria della rete consortile nelle aree indicate nelle osservazioni come drenate direttamente in

Oglio. La perimetrazione dei bacini idraulici riportata nel Piano di Classifica seleziona le aree che drenano i propri deflussi attraverso la rete consortile, in via esclusiva o a seguito di un iniziale collettamento tramite altra rete. La definizione di rete di bonifica autonoma non esclude la possibilità che alcune porzioni del territorio, dopo un primo collettamento dei deflussi tramite rete privata o comunque non consortile, trovino recapito nei corsi d'acqua gestiti dal Consorzio e per tale motivo traggano beneficio dall'attività dell'Ente.

Si osserva altresì che il concetto di beneficio "diretto" non presuppone l'esistenza di uno scarico "diretto". Il recapito delle acque meteoriche nella rete consortile può avvenire anche mediante un sistema di canali intermedi, senza che ciò pregiudichi l'esistenza di un beneficio "diretto". In caso contrario, per assurdo, gli unici beneficiari dell'attività del Consorzio sarebbero i frontisti dei canali consortili.

Si vuole inoltre precisare come la minor densità della rete consortile nel bacino Soncinese e la conseguente minore operatività del Consorzio è rappresentata e opportunamente quantificata dall'Indice di Intensità del Servizio di Bonifica.

Di seguito si riporta una analisi delle principali interconnessioni tra il reticolo non consortile nel territorio Soncinese e il reticolo consortile.

Fossato d'Oglio

Non esiste più la continuità del tracciato del fossato d'Oglio. Il fossato d'Oglio è formato dai fontanili Serioletta, Modello e Fossato d'Oglio.

A valle del sottopasso alla strada Gallignano S.Maria si trova un partitore; il ramo destro procede verso Gallignano per poi scaricarsi nella Chigaluzza, tributaria del Reticolo Consortile; il ramo sinistro procede sino a sovrappassare un fontanile mediante un ponte canale. Qui il Fossato d'Oglio è stato incanalato e deviato in una diramazione con scarico ancora in Chigaluzza. (vedi diramazioni verdi)




Figura 4 – Particolare cartografico del Fossato d'Oglio

Dopo diversi metri dall'interruzione è ancora l'alveo è ancora individuabile, ma presenta una scarsa officiosità idraulica




Figura 5 – Fossato d'Oglio a valle del sottopasso del Naviglio Grande Pallavicino presso la Cascina Novella




Figura 6 – Particolare cartografico dell'intersezione tra Fossato d'Oglio e Naviglio grande Pallavicino

Roggia Domanesa

La roggia Domanesa ha uno scarico in Naviglio Nuovo Pallavicino, tributario del Reticolo Consortile



Figura 7 – Scarico della roggia Domanesa nel Naviglio Nuovo Pallavicino in località C.na Tinazzo mediante un’apertura posta sul ponte canale




Figura 8 – Particolare cartografico della roggia Domanesa

Roggia Chigaluzza

La roggia Chigaluzza ha uno scarico in Naviglio Nuovo Pallavicino, tributario del Reticolo Consortile.



Figura 9 – Scarico della roggia Chigaluzza nel Naviglio Nuovo Pallavicino tributario del Reticolo Consortile




Figura 10 – Particolare cartografico del punto di scarico in Naviglio Nuovo Pallavicino della roggia Chigaluzza

Roggia Comuna

La roggia Comuna raggiunto l'abitato di Soncino si divide dando origine a due rami, di cui uno, ramo di Villacampagna, si immette nella Talamazza a valle della c.na Campagnola



Figura 11 –Roggia Comuna in Soncino




Figura 12 – Particolare cartografico della Roggia Comuna in Soncino

Roggia Madonna dei Prati

Il fontanile Madonna dei Prati, una volta oltrepassato l'abitato di Soncino, un ramo sovrappassa con un ponte canale il Naviglio Nuovo Pallavicino.

Subito a valle del ponte canale il Fontanile Madonna dei Prati si immette nella Comuna ramo Villacampagna. L'altro ramo invece prosegue il suo corso verso la zona industriale per poi scaricare le acque nel Naviglio Grande Pallavicino.




Figura 13 – Particolare cartografico del fontanile Madonna dei Prati

Il depuratore comunale di Fontanella, ad esempio, scarica nel Naviglio Civico e per questo motivo versa un canone annuo a questo ente, senza alcuna contribuzione al Dunas. Inoltre esistono obblighi di restituzione ai Navigli delle acque irrigue in esubero (per successivo riutilizzo) e l'assoluta assenza per interi territori comunali di qualsiasi opera di bonifica dalla quale gli immobili possano trarre benefici "specifici e diretti".

L'osservazione denota confusione tra il beneficio di bonifica, attinente all'allontanamento delle acque di origine meteorica, oggetto del PdC, e il servizio di scarico che attiene all'allontanamento, in questo caso, di acque fognarie depurate di origine non meteorica.

- “Nel bacino Soncinese, esiste un’area che recapita in ogni circostanza parte delle proprie acque meteoriche direttamente al fiume Oglio e parte al reticolo consortile. Tale situazione non esenta i terreni sottesi dall’obbligo di contribuenza, ma nel Piano si riconosce a tali immobili una riduzione del contributo, che in mancanza di più precisi dati di portata è fissato al 50%.” Stabilire d’ufficio già nel precedente PdC 2016 un valore di riduzione del contributo al 50% è stato approssimativo ed arbitrario. A distanza di 6 anni dal precedente PdC, la stessa identica affermazione risulta ancor meno credibile perché non avvalorata da alcuno studio o operazione per definire il suddetto valore percentuale, anche in collaborazione con i diretti interessati. Viene solo meramente copiato quanto arbitrariamente ed approssimativamente assunto nel 2016, con motivazioni, come allora, assolutamente insufficienti.

Il Consorzio, per mezzo del proprio personale incaricato, ha condotto degli ulteriori approfondimenti sul funzionamento idraulico del manufatto partitore interessato. I rilievi emersi permettono di definire con maggiore grado di precisione il fattore di riduzione originariamente fissato in 0.50. Il valore corretto da assumere è pari a 0.46, equivalente alla frazione di volume di pioggia efficace che viene indirizzato dal manufatto partitore alla rete in gestione al Consorzio Dunas.

Si osserva quindi che:

6. Non è stato perimetrato alcun bacino “idraulico” delle singole reti di bonifica, ma semplicemente, con le specifiche tavole allegate al PdC, si è attribuito ad aree di perimetrazione gestionale un diverso “indice di produzione di deflusso” o “indice di percorso di bonifica” o “indice di intensità del servizio di bonifica”.

7. Non sono state adeguatamente considerate né l’orografia né l’idrografia superficiale, che alterano in modo sostanziale i deflussi idrici, considerati in modo solamente teorico ma assolutamente fuorviante nella elaborazione del PdC.

L’osservazione presentata riprende contenuti già analizzati in precedenza nel documento. Si rimanda perciò alle considerazioni già espresse con riferimento al paragrafo 3.2.4.

3.3.8 Osservazione n. 8

L’erronea definizione dei “bacini idraulici” viene sostanzialmente ammessa a pag.28 del PdC:

“L’attribuzione univoca di un canale ad uno specifico bacino presenta talora qualche difficoltà, nel caso di canali ad uso promiscuo o di scaricatori di piena che sono di fatto a servizio di più bacini idraulici”. Quindi non solo nelle aree omogenee ma anche nei “bacini” si disattende completamente il criterio base delle LG di individuare reti di bonifica autonome.

Si osserva quindi:

8. I “bacini” indicati non corrispondono ad alcun bacino idrologico riscontrabile in base a semplici considerazioni altimetriche ed idrografiche.

9. La perimetrazione dei bacini include aree drenate da canali che nulla hanno a che vedere con la rete dei canali gestiti dal Dunas, generando un effetto di estensione generalizzata di un presunto servizio svolto dal Dunas che in realtà non sussiste in estese parti del comprensorio, dato che in queste parti non dispone di alcuna “rete di bonifica autonoma” richiesta dalle LG.

10. Sono state definite come “bacini” alcune aree di discutibile perimetrazione, che in realtà rappresentano solo la superficie sulla quale viene esteso in modo uniforme un qualsiasi indice tecnico (non nullo). Il risultato è una contribuenza ben più ampia di quella effettivamente beneficiata dall’attività del Consorzio Dunas, con estensione dei contributi ad utenze che non traggono in realtà alcun tipo di beneficio dall’attività del Consorzio, non essendo servite da alcuna “rete autonoma di bonifica”, bensì da estese reti di canali privati.

L'osservazione presentata riprende contenuti già analizzati in precedenza nel documento. Si rimanda perciò alle considerazioni già espresse con riferimento al paragrafo 3.2.4.

3.3.9 Osservazione n. 8

La conoscenza evidentemente lacunosa del comprensorio che il Dunas deve gestire per avvenuta imposizione regionale necessita fin da ora di ulteriori approfondimenti, dato che a pag.27 si ammette una "conoscenza degli elementi territoriali, delle pratiche operative e della relativa raccolta ed uniformazione delle informazioni e dei dati che risulta assai disuniforme e frammentaria tra i tre attuali distretti operativi."

Si osserva quindi:

11. È semplicemente inammissibile che si rediga uno strumento da utilizzare ai fini della imposizione contributiva ammettendo di non disporre della indispensabile conoscenza del territorio dal quale si vorrebbe pretendere la riscossione dei contributi di bonifica.

Il passaggio citato, originariamente presente nel testo del PdC vigente, è stato mantenuto per errore nel testo del nuovo Piano. Si è provveduto a rimuovere tale frase dal testo.

12. La perimetrazione dei bacini include aree drenate da canali che nulla hanno a che vedere con la rete dei canali gestiti dal Dunas, generando un effetto di estensione generalizzata di un presunto servizio svolto dal Dunas che in realtà non sussiste in estese parti del comprensorio, perché svolto da altri Enti diversi dal Dunas. Il Dunas pretende tuttavia la riscossione del tributo di bonifica da queste aree, senza offrire alcun beneficio specifico e diretto, quindi senza alcun fondamento. Eventualmente il beneficio può essere riconosciuto ai canali che scaricano nella rete Dunas, ma non ai proprietari dei singoli immobili, per i quali non sussiste alcun beneficio né diretto né specifico.

L'osservazione presentata riprende contenuti già analizzati in precedenza nel documento. Si rimanda perciò alle considerazioni già espresse con riferimento al paragrafo 3.2.4.

Si osserva altresì che il concetto di beneficio "diretto" non presuppone l'esistenza di uno scarico "diretto". Il recapito delle acque meteoriche nella rete consortile può avvenire anche mediante un sistema di canali intermedi, senza che ciò pregiudichi l'esistenza di un beneficio "diretto". In caso contrario, per assurdo, gli unici beneficiari dell'attività del Consorzio sarebbero i frontisti dei canali consortili.

13. Poiché l'attribuzione dell'indice di intensità del servizio di bonifica IIS viene fatta considerando per ciascun immobile il relativo "bacino" di appartenenza (pag.28 PdC), viste le erronee assunzioni di "aree omogenee" e di "bacini" e le ammissioni di lacunosa conoscenza del territorio, non è ragionevolmente possibile ritenere né adeguata né congrua l'intera attribuzione dell'indice IIS proposta nel PdC.

Si ribadisce la validità delle assunzioni che hanno guidato l'individuazione delle aree omogenee di bonifica e dei bacini di scolo, come ampiamente e diffusamente motivato a seguito delle puntuali osservazioni controdedotte nel presente documento. Ne consegue la validità del metodo anche per quanto concerne la definizione dell'Indice di Intensità del Servizio messo in dubbio dalla presente osservazione.

14. Si rende necessaria l'intera revisione del PdC in ottemperanza ai requisiti idrologici fondamentali chiesti dalle LG, annullando le assunzioni imposte da usi e gestioni che nulla hanno a che fare con la determinazione del beneficio di bonifica.

Per i motivi ampiamente analizzati in precedenza, si ritiene che i requisiti richiesti dalle Linee Guida siano pienamente ottemperati.

Nell'ottica di definire il comportamento più o meno permeabile dei "bacini", alcune tavole allegate al PdC generano perplessità sugli obiettivi per i quali le stesse tavole sono state prodotte.

15. La tavola 2.2 "Carta dell'indice di produzione di deflusso" fornisce indicazioni per l'intero comprensorio, quando dovrebbe limitarsi a definire i parametri per i singoli specifici bacini serviti dai canali Dunas. L'attribuzione di indici tecnici a territori per i quali il Dunas non è operativo avrà probabilmente valore per possibili future estensioni dell'operatività del Dunas, ma allo stato attuale risulta solo fuorviante; si definisce un fattore di tassazione che poi non viene applicato.

16. La tavola 2.3 "Carta dell'indice di percorso di bonifica" ha la stessa impronta generalista della precedente, dovendosi invece limitare agli effettivi bacini idrologici serviti dalle opere del Dunas.

17. La tavola 2.4 "Carta dell'indice di intensità del servizio di bonifica" rimedia parzialmente alle attribuzioni delle tavole precedenti, annullando il relativo indice IIS per alcune delle aree dove il Dunas non esercita alcun servizio. Tuttavia la stessa operazione non viene estesa ad aree ben più ampie del territorio cremasco, per le quali si è invece erroneamente assunto un valore IIS relativamente basso, ma sempre tale da non escludere le aree senza servizio Dunas.

L'osservazione presentata riprende contenuti già analizzati in precedenza nel documento. Si rimanda perciò alle considerazioni già espresse con riferimento al paragrafo 3.2.4.

3.3.10 Osservazione n. 9

Secondo le LG (nota 1 a pag.13), il PdC dovrebbe "dimostrare in maniera comprensibile e trasparente" i propri assunti, rendendo quindi comprensibile a tutti i cittadini che saranno soggetti al contributo le motivazioni e le definizioni degli indici che compongono il contributo di bonifica.

La determinazione del beneficio viene fatta mediante sfoggio di erudizione algebrica ($I = f(p_{k=1,n})$, vettori n-dimensionali, funzioni nello spazio, leggi di potenza, ecc.), quindi con una esposizione che, oltre a mantenersi su livelli di inaccettabile generalità, non appare per nulla destinata alla comprensione da parte della generalità dei consorziati da sottoporre a contributo.

L'osservazione presentata riprende contenuti già analizzati in precedenza nel documento. Si rimanda perciò alle considerazioni già espresse con riferimento al paragrafo 3.2.5.

3.3.11 Osservazione n. 10

Contrariamente a quanto suggerito dalle LG:

- non viene fornita la durata dell'evento di pioggia critico per ciascuna area omogenea o bacino;

- non viene fornita l'altezza dell'evento di pioggia critico per tempo di ritorno di 20 anni;

- non viene fornito il Curve Number (CN) per singolo immobile; la carta del CN ha mero valore indicativo, essendo redatta in scala 1:75.000, praticamente inutilizzabile; vengono fornite mappe degli indici a livello di foglio catastale, che non raggiungono l'obiettivo richiesto di conoscenza del singolo immobile. A pag.33 si legge: "Il valore del parametro CN è calcolato in base a dati di letteratura, in funzione delle caratteristiche pedologiche del terreno e dell'uso del suolo indicato dalla cartografia DUSAF." La metodologia DUSAF (anche se aggiornata a DUSAF 6) è alquanto generica e foriera di errori, basandosi su una classificazione dei suoli più urbanistica che idrologica e che, in certi casi, può essere fonte di errata o generica attribuzione del parametro CN (ad esempio

si verificano casi di aree verdi classificate come aree industriali). Essendo elaborazioni condotte solo a larga scala, si danno per ripetute le osservazioni già elaborate per la precedente emissione del PdC.

- non viene fornito il volume di deflusso specifico per singolo immobile (m³ di deflusso idrico prodotto per m² di superficie).

La procedura indicata dalle LG è basata esclusivamente su parametri e metodi tipici dell'idrologia tecnica.

La procedura seguita nel PdC appare invece alquanto fantasiosa, dettata dalla suddetta mancata individuazione idrologica delle aree omogenee e dei relativi bacini idrologici. In mancanza di definiti bacini idrologici, non è infatti possibile calcolare alcun volume di deflusso prodotto dagli immobili ricadenti nel medesimo bacino idrologico.

Pertanto, in completa difformità dalle LG, a pag.33 del PdC si definisce in modo assolutamente arbitrario l'indice IPD come la "media" di altezze di pioggia efficaci prodotte da eventi localizzati (per piogge di durata 1 ora) e da eventi diffusi sul bacino (per piogge di durata 13 ore).

A pag. 34 del PdC si introduce quindi la "funzione di peso f" (che non pare essere la stessa funzione f di pag.30), calcolata in base non solo alle piogge efficaci, ma anche in funzione di due nuovi parametri:

K = valore soglia di precipitazione efficace minima legato alle specifiche caratteristiche gestionali del centro di costo

α = esponente legato alle specifiche caratteristiche gestionali della zona omogenea

La funzione di peso f ed i due parametri K e α non trovano alcun riscontro nelle LG.

Il parametro K assume valore costante per i 3 Distretti; malgrado tutta la trattazione idrologica allegata al PdC che giustifica maggiori o minori perdite nella formazione dei deflussi, la pioggia di "soglia" è identica e pari a 32 mm per tutto il comprensorio, senza altra giustificazione.

L'esponente α assume valori distinti per i 3 Distretti; elevare a potenza di 3.2, 4.3 o 3.4 un valore qualsiasi significa alterarne in modo esponenziale il valore ed il significato, oltretutto con motivazioni che nulla pare abbiano a che vedere con la definizione idrologica dell'indice IPD.

Entrambi i parametri sono dichiaratamente "legati a caratteristiche gestionali" (quindi economiche) in atto nel Dunas e quindi, nella definizione dell'indice IPD che dovrebbe rappresentare le potenzialità di scarico dei singoli immobili, si introducono parametri "correttivi" che "aggiustano" le valutazioni idrologiche in base alla gestione fatta o non fatta dal Dunas nei propri 3 Distretti, introducendo cioè parametri di assoluta arbitrarietà scelti a discrezione del Dunas.

Quindi, in definitiva, si alterano le valutazioni idrologiche chieste dalle LG per adattare alle modalità gestionali del Dunas, con procedura assolutamente inaccettabile che desta più che una perplessità.

Si osserva quindi:

18. L'indice IPD proposto dal Dunas è in definitiva calcolato utilizzando non solo i parametri idrologici chiesti dalle LG, ma introducendo elementi completamente estranei alla procedura idrologica consigliata, elementi riferiti alle attività che il Dunas esercita o meno nei propri 3 Distretti, quindi alterando in modo esponenziale ed assolutamente inaccettabile il valore dell'indice IPD risultante dalle elaborazioni idrologiche.

L'osservazione presentata riprende contenuti già analizzati in precedenza nel documento. Si rimanda perciò alle considerazioni già espresse con riferimento al paragrafo 3.2.6.

3.3.12 Osservazione n. 11

Nell'allegato 5 si indicano le durate degli eventi piovosi critici per aree urbane (1 ora) ed extra-urbane (13 ore).

Sempre a causa della mancata definizione dei bacini idrologici, viene assunta una valutazione generalizzata della durata critica degli eventi di pioggia, nemmeno distinta per i 3 Distretti.

Per le aree urbane si considera un "valore caratteristico di CN medio nelle aree urbanizzate/impermeabili della pianura lombarda, avente valore pari a 83.42" (pag.134).

Per le aree maggiormente estese si assume la durata critica teorica delle piogge calcolata per le aree maggiormente permeabili (CN=42), senza alcuna considerazione per la effettiva conformazione di ciascun bacino, per i diversi tempi di corrivazione dovuti alla diversa lunghezza dei tracciati, per la diversa permeabilità dei terreni, per i meccanismi propri della formazione e propagazione delle piene, ecc...

Non viene quindi calcolato alcun tempo critico per la singola area omogenea né per i singoli bacini, ma solo valori teorici medi.

Questa analisi non soddisfa pertanto le richieste delle LG, che sono evidentemente basate sulla determinazione della specifica durata critica delle piogge per ciascun bacino idrologico.

I valori medi assunti non possono che condurre ad ovvie sottostime o sovrastime dell'indice IPD a carico dei singoli immobili, in definitiva fornendo un valore nemmeno indicativo.

Si osserva quindi:

Il calcolo dell'indice di produzione di deflusso IPD è stato eseguito assumendo valori teorici medi di durata degli eventi critici, senza riferimento alle caratteristiche idrologiche specifiche di ciascun bacino, ma assumendo due durate standard di 1 e 13 ore per l'intero comprensorio. I valori risultanti da questa assunzione non possono rispecchiare la realtà dei fenomeni idrologici critici per ciascun bacino idrologico. Si contesta l'affermazione a pag.135 secondo cui le due durate assunte "forniscono una misura oggettiva alla quale rapportare l'onere gestionale del Consorzio e, d'altro canto, consentono una quantificazione oggettiva del contributo dei singoli immobili alla produzione del deflusso".

I "volumi di deflusso specifici" (mm di pioggia per m² di superficie) sono calcolati come media delle piogge critiche di durata di 1 e 13 ore; questa assunzione non pare avere alcun senso idrologico, essendo semplicemente una media di due specifici eventi che non è detto siano rappresentativi per ciascun bacino dello specifico evento critico.

L'osservazione presentata riprende contenuti già analizzati in precedenza nel documento. Si rimanda perciò alle considerazioni già espresse con riferimento al paragrafo 3.2.3.

3.3.13 Osservazione n. 12

Le LG individuano i parametri di cui tenere conto per la definizione dell'indice IPB:

- la soggiacenza (o dislivello degli immobili rispetto a recapito)
- la lunghezza del percorso
- la pendenza del percorso
- la presenza di tratti con particolari criticità.

Essendo in presenza di una fitta rete di canali in gran parte non gestiti dal Dunas, un adeguato indice di percorso IPB richiederebbe una valutazione idrografica alquanto impegnativa, foriera di

evidenti realtà che si preferisce sorvolare (quali ad esempio l'assenza di canali di bonifica per ampie fasce del comprensorio).

Quindi a pag.35 si ritiene sbrigativamente "inapplicabile il calcolo dell'effettiva lunghezza del percorso di deflusso dal sito di produzione (immobile) al recettore finale".

Vengono quindi introdotti nuovi concetti e nuovi metodi di calcolo per stimare le distanze euclidee (cioè le troppo banali "distanze in linea d'aria") ed inevitabili funzioni di tipo gaussiano per stimare l'altimetria, in modo da poter stabilire (comodamente ma a fronte di un inevitabile ulteriore grado di approssimazione) i valori delle distanze e dei dislivelli degli immobili rispetto ai canali di bonifica. Si osserva che questi valori sarebbero molto più realisticamente definibili e riscontrabili su qualsiasi base topografica seguendo gli effettivi tracciati dei canali, evitando l'introduzione di parametri di dubbia origine che comportano una rappresentazione comunque approssimata della realtà.

Fra gli altri criteri (pag.35): "In bacini con densità di drenaggio molto bassa, nei quali risulti di competenza consortile solo il tratto terminale dei colatori, il parametro è limitato superiormente ad un valore di soglia definito come distanza massima (euclidea) di un punto del reticolo idrografico dal recettore finale".

Pur trascurando la definizione puramente teorica di questa "soglia" (che dovrebbe essere propria di ogni "bacino", ma non viene resa nota), a parità di altre condizioni, secondo il metodo esposto con grafico a pag.37, un immobile che dista 15 km rispetto alla sezione iniziale di un canale di bonifica contribuirebbe con indice 0.81, cioè solo il 19% in meno di un immobile che scarica direttamente nella sezione iniziale del canale (che ha indice 1.00); il risultato appare alquanto discutibile.

Si osserva quindi:

A fronte dei risultati sopra esposti, sembra alquanto difficile sostenere la correttezza del metodo proposto per la definizione dell'indice del percorso di bonifica IPB.

Come già ripetuto, anche questa distorta interpretazione geometrico-matematica della realtà discende dal non avere voluto definire gli effettivi bacini idrologici, basandosi su mere suddivisioni amministrative del comprensorio, per le quali è alquanto difficile trovare effettive corrispondenze con i requisiti idrologici chiesti dalle LG. Pertanto si utilizzano metodi che appaiono piuttosto astrusi per approssimare quanto noto e volutamente ignorato.

L'osservazione presentata riprende contenuti già analizzati in precedenza nel documento. Si rimanda perciò alle considerazioni già espresse con riferimento al paragrafo 3.2.7.

A ciò va aggiunto che il calcolo secondo cui un "un immobile che dista 15 km rispetto alla sezione iniziale di un canale di bonifica contribuirebbe con indice 0.81" è errato. La componente di soggiacenza dell'Indice di Percorso della Bonifica, di cui al grafico di pag. 37 della Relazione citato nell'osservazione, è "funzione della differenza di quota tra un immobile e la quota minima del bacino a cui appartiene, come testualmente indicato nella Relazione. Non si comprende quindi come l'autore dell'osservazione abbia calcolato una componente di soggiacenza dell'Indice di Percorso della Bonifica pari a 0.81 partendo da un valore di distanza planimetrica ("in linea d'aria") di 15 km, anziché utilizzare la differenza di quota fra gli immobili.

Gli effetti della componente di soggiacenza dell'Indice di Percorso sono chiaramente visibili dall'analisi della Tavola 2.3 allegata al Piano, se si prende ad esempio il bacino del Soncinese, all'interno del quale ricade il Comune autore dell'osservazione. Emerge infatti come gli immobili nella parte settentrionale del bacino considerato, a quote più elevate rispetto alle quote di recapito alla rete consortile, sono caratterizzati da un Indice di Percorso che ricade nella classe 0.70-0.80. All'interno dello

stesso bacino, ma nella parte meridionale, gli immobili, a quote prossime alla quota di recapito alla rete consortile, sono caratterizzati da un Indice di Percorso che ricade nella classe 0.90-1.00.

3.3.14 Osservazione n. 13

Non essendo stati registrati eventi che abbiano richiesto particolari attività del Dunas in qualche specifico bacino rispetto ad altri, l'indice IFE viene proposto di valore unitario.

Si osserva che:

Sarebbe invece il caso di applicare valori di $IFE=0$ (nulli) sia per le aree non servite dalla rete dei canali di bonifica (non avendo fatto alcun intervento particolare), sia per i canali recentemente attribuiti al Dunas con delibera regionale, dove il Consorzio non ha mai svolto alcun tipo di attività (per cui vale automaticamente $IFE=0$), e per i quali il Dunas è inevitabilmente inadempiente, essendo lo stesso servizio svolto dai privati direttamente interessati.

Per la determinazione dell'indice IFE di frequenza delle piene, malgrado sia prevista l'attivazione di un "Ufficio di Piano" ancora oggi inattivo, in mancanza di specifici dati, il Dunas assume ancora ovunque un parametro uniforme, fatto che appare alquanto singolare e solo mirato alla necessità di non potere o volere annullare o ridurre un indice che evidentemente non può essere uniforme per l'intera provincia di Cremona.

Con riferimento alla presente osservazione si fa notare come la "neutralità" dell'indice all'interno del comprensorio consortile sia definita dall'applicazione di un valore unitario all'indice stesso. Infatti nella definizione della funzione complessiva per il riparto degli oneri di bonifica i vari indici (locali) costituiscono elementi moltiplicativi. L'attribuzione di valore unitario comporta pertanto una equivalenza spaziale del pertinente beneficio. L'introduzione invece, come richiesto dall'osservazione, di un valore nullo all'indice stesso comporterebbe l'azzeramento (trattandosi di elemento moltiplicativo) dell'intera funzione. Questo è ovviamente non conforme alla specifica impostazione adottata.

Si osserva inoltre come il problema di individuazione delle aree dove si esplica il beneficio di bonifica sia rimandato alla perimetrazione delle aree stesse e non già all'indice di frequenza degli eventi. Quest'ultimo invece assolve la funzione di valutare un'eventuale presenza di un servizio esplicito dal Consorzio, in corso d'evento, in modo differenziale, all'interno delle aree nelle quali il Consorzio svolge una funzione di bonifica, traducibile in un corrispondente beneficio.

3.3.15 Osservazione n. 14

La "densità di drenaggio della rete", viene assunta quale indicatore della intensità del servizio di bonifica; si introducono 3 coefficienti di peso per distinguere la diversa intensità richiesta da canali primari, secondari e terziari; per i quali non è fornita spiegazione circa la definizione numerica. Si deduce che i canali primari ($a_1=2.10$) incidono per più del doppio dei secondari ($a_2=1.00$) e quasi 4 volte i canali terziari ($a_3=0.55$).

Si presume che la valutazione dei suddetti parametri di peso derivi dal diverso grado di attività gestionale richiesto per ciascuna classe di canali, valutazione che dovrebbe quindi dipendere anche dalla effettiva densità delle opere primarie, secondarie e terziarie nei 3 Distretti. I tre parametri sono invece assolutamente identici per i 3 Distretti Adda Serio, Naviglio e Dugali, fatto che lascia presumere una generica assunzione dei valori dei parametri.

L'osservazione presentata riprende contenuti già analizzati in precedenza nel documento. Si rimanda perciò alle considerazioni già espresse con riferimento al paragrafo 3.2.8.

3.3.16 Osservazione n. 15

A fronte delle percentuali di incidenza riportate nel precedente paragrafo, il riparto delle spese generali del Consorzio riportato a pag.19 del PdC risulta alquanto discutibile:

In proposito, le LG prescrivono (pag.13, Costi Indiretti) che l'attribuzione delle spese generali debba avvenire "con criteri di oggettività e razionalità adeguatamente motivati" oppure, quale unica alternativa, "secondo la stessa ripartizione dei costi diretti delle funzioni consortili di esercizio e manutenzione".

Nel PdC le spese generali sono invece attribuite ai 3 Distretti in base alla superficie degli stessi, prescindendo cioè del tutto dal grado del beneficio, mentre le funzioni consortili di esercizio e manutenzione (calcolate in base agli stessi indici forniti dal Dunas, sono ben diversamente distribuite in queste stesse tre aree.

Si osserva quindi:

25. È assunta una evidente disparità di trattamento fra i consorziati, considerato che le spese generali del Consorzio vengono ripartite non in ragione dell'effettiva intensità di attività del Consorzio (e dunque proporzionalmente rispetto al beneficio), bensì in ragione della estensione territoriale dei Distretti, parametro che non trova alcuna giustificazione valida. Ciò comporta che per i consorziati ricadenti nei due Distretti Adda-Serio e Naviglio la quota di spese generali risulti quasi il 50% superiore rispetto alla effettiva attività del Consorzio in questi stessi Distretti. Pur trattandosi della sola quota di spese generali, appare evidente la disparità di trattamento dei consorziati, che sarebbe opportuno adeguare alla effettiva attività del Consorzio nei diversi Distretti.

Si segnala che non vi è traccia nel documento pervenuto del riferimento alle "percentuali di incidenza riportate nel precedente paragrafo".

Nonostante ciò, sullo stesso tema è pervenuta una simile osservazione a cui è stata fornita specifica controdeduzione al paragrafo 3.2.6. Si rimanda perciò alle considerazioni ivi espresse.

3.3.17 Osservazione n. 16

È principio normativo (chiarito nei suoi specifici contenuti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione) che i contributi di bonifica si devono applicare solo a coloro che traggono un beneficio "diretto e specifico" dalle opere di bonifica. Tutti gli altri immobili non possono essere assoggettati al contributo di bonifica.

Il PdC giunge invece alla applicazione del contributo di bonifica ovunque e a carico di chiunque all'interno del perimetro consorziale, in evidente contraddizione con il principio generale.

Come costantemente chiarito dalla Giurisprudenza della Corte di Cassazione, non è sufficiente che un immobile rientri nel comprensorio di bonifica, ma è necessaria l'ulteriore condizione costituita dal fatto che l'immobile tragga "diretto e specifico" beneficio dagli interventi del consorzio di bonifica.

E malgrado le affermazioni contenute nel Piano di Classifica (in base alle quali sembrerebbe che qualsiasi immobile incluso nel perimetro consorziale tragga un inequivocabile beneficio dalla attività del Dunas), si evidenzia che questo aspetto è ben poco significativo.

Infatti il perimetro comprensoriale è stato definito per decreto regionale in ossequio alla legge 31/08 della Regione Lombardia, che classifica tutto il territorio di pianura come "di bonifica", senza tenere conto né di attività irrigue e di colture pre-esistenti o sostitutive della bonifica, né di aree (ad esempio le aree golenali o le aree depresse) che non necessitano né possono utilmente essere servite da alcun servizio di bonifica.

Quindi il criterio di “inclusione nel perimetro consorziale” non comporta di per sé alcuna conseguenza, se non per il fatto di dover escludere dalla tassazione gli immobili che NON ricadono all’interno del bacino di contribuenza.

Uno degli errori fondamentali nella redazione del PdC consiste nel fatto che non si considerano in nessun modo i gestori delle reti private o irrigue, pur presenti in modo pregnante nell’intero comprensorio ed in alcune zone addirittura in schiacciante preponderanza; nemmeno la “Carta degli scarichi” del PdC individua i punti di scarico delle reti irrigue nei canali di bonifica, situazioni che il Dunas dovrebbe conoscere in modo certo.

Queste omissioni consentono di trascurare il fatto che esistono territori che non scaricano nei canali di bonifica, e che, non utilizzando il servizio svolto dai canali di bonifica a valle, non devono e non possono essere assoggettati ad un contributo per un servizio non prestato.

Si fa presente che per estesi territori del cremasco e del soncinate non è mai stata necessaria alcuna attività di bonifica, essendo le attività necessarie già svolte egregiamente dalla rete irrigua e di colò gestita dai Consorzi privati presenti nel territorio fin dal XI secolo.

L’osservazione presentata riprende contenuti già analizzati in precedenza nel documento. Si rimanda perciò alle considerazioni già espresse con riferimento al paragrafo 3.2.9.

Con riferimento alla nota sulla “Carta degli scarichi”, oggetto peraltro di osservazioni seguenti, si fa presente come la stessa ai sensi delle Linee Guida abbia la finalità di individuare i soli scarichi di acque non meteoriche insistenti sulla rete consortile.

3.3.18 Osservazione n. 17

A pag. 28 del PdC si afferma che le aree assoggettate alla tassazione di bonifica saranno i “bacini o sottoaree interne al perimetro di contribuenza di bonifica nei quali l’attività del Consorzio Dunas produce un beneficio agli immobili e il Consorzio esercita il potere impositivo del contributo di bonifica”.

Le aree che si presume siano escluse dal beneficio di bonifica dovrebbero essere pertanto quelle dove è nullo l’indice di intensità del servizio di bonifica IIB. Tuttavia nel PdC non è chiaro se le aree definite con conseguente “indice finale di bonifica” nullo siano escluse dal pagamento di qualsiasi contributo, ad esempio legato a quote per spese generali o altro.

L’osservazione presentata riprende contenuti già analizzati in precedenza nel documento. Si rimanda perciò alle considerazioni già espresse con riferimento al paragrafo 3.2.10.

3.3.19 Osservazione n. 18

Nel PdC si espone la possibilità di stipulare accordi con i gestori delle reti fognarie, senza però fornire né un elenco degli scarichi delle reti fognarie, né tantomeno un elenco degli immobili asserviti. Quindi non è fornita la prova di scarico nei canali Dunas per nessun fabbricato eventualmente servito da reti fognarie comunali o private.

Non viene nemmeno presentata un’analisi di dettaglio delle reti fognarie che si pretende di tassare; applicando i criteri delle LG, le reti fognarie costituirebbero esse stesse un “area omogenea”, essendo reti autonome dotate di propri scarichi; il PdC non fornisce invece nessun elemento specifico, trascurando quelle che possono essere le enormi differenze fra diverse reti fognarie (ad esempio reti separate, scaricatori di piena, laminazioni, ecc...), differenze dalle quali dipende evidentemente l’incidenza più o meno elevata della eventuale tassazione. Non si tiene conto, ad esempio, della distinzione fra acque piovane ed acque nere (liquami), dato che fino a ben

precisi limiti di legge le acque meteoriche devono essere avviate alla depurazione, senza possibilità di scarico esterno al sistema fognario.

Manca una basilare conoscenza e perimetrazione delle aree servite dalle reti fognarie, per le quali si pretende tuttavia il contributo di bonifica in base a convenzioni tutte da definire.

La possibilità di stipulare accordi con i gestori delle reti fognarie è menzionata, come citazione letterale dalle Linee Guida, nell'ambito del capitolo sugli scarichi. Le Linee Guida introducono la possibilità per il Consorzio di convenzionarsi con i gestori delle reti fognarie al fine di affidare loro la riscossione del contributo di bonifica. Tale possibilità è citata dalle Linee Guida e per tale motivo viene ripresa nel testo del Piano di Classifica, peraltro con riquadro blu appositamente utilizzato per le citazioni letterali dalla normativa. Non si comprende la richiesta dell'osservazione di "fornire un elenco degli scarichi delle reti fognarie, e tantomeno un elenco degli immobili asserviti", in quanto il Consorzio non utilizza tale possibilità.

L'analisi di dettaglio delle reti fognarie è comunque stata condotta ed ha guidato, soprattutto in corrispondenza dei centri abitati, la delimitazione degli spartiacque tra i bacini di scolo ed eventualmente l'individuazione di aree allacciate alla fognatura con recapito delle acque collettate che non interessi lungo il suo corso fino al recapito finale alcun tratto di reticolo in gestione al Consorzio.

L'affermazione secondo cui "le reti fognarie costituirebbero esse stesse un'area omogenea", essendo reti autonome dotate di propri scarichi" è basata su una errata assunzione di equivalenza fra bacini idraulici e aree omogenee. Il punto di scarico di una rete non può certo individuare una area omogenea, altrimenti il comprensorio dovrebbe essere suddiviso in un numero estremamente elevato di aree omogenee distinte, e un numero altrettanto elevato di centri di costo.

Si ribadisce inoltre un concetto più volte ripreso nell'ambito del presente documento di controdeduzione: la definizione di rete di bonifica autonoma non esclude la possibilità che alcune porzioni del territorio, dopo un primo collettamento dei deflussi tramite rete privata, rete fognaria o comunque non consortile, trovino recapito nei corsi d'acqua gestiti dal Consorzio e per tale motivo traggano beneficio dall'attività dell'Ente.

Va precisato che per l'individuazione dell'estensione del beneficio di bonifica, sono state prese a riferimento le reti fognarie che veicolano acque di origine meteorica.

3.3.20 Osservazione n. 19

A pag. 73 del PdC si evita di indicare il valore della soglia minima di "riscossione" in quanto ciò è ammesso dalla legge regionale. Il PdC però non fornisce nessuna indicazione dell'entità di questa soglia, affermando che la stessa sarà fissata annualmente dal Dunas.

Con questa modalità si evita di ammettere che una percentuale molto elevata di consorziati non godono in realtà che di un ridottissimo beneficio dalla attività del Dunas e pertanto dovranno essere esclusi dalla imposizione fiscale, con onere ricadente sulla restante parte dei consorziati.

Si rammenta che nel 2015 il Dunas aveva indicato una soglia minima di riscossione di € 6,00 che portava alla esclusione di circa il 45% delle ditte totali in quanto "sotto soglia". Ciò significa- va che le spese connesse all'attività del Dunas sarebbero state "spalmate" solo sul 55% dei consorziati.

Nel 2015, se si fosse applicata la soglia minima regionale di € 12,00, la medesima percentuale di ditte "sotto soglia" saliva all'imbarazzante valore del 74%. In altre parole, il presunto beneficio derivante dall'azione del Dunas non raggiungeva nemmeno il minimo regionale di € 12 per tre quarti delle ditte catastali nel comprensorio, generando quindi forti dubbi sull'opportunità dell'intera operazione.

Considerato quanto sopra, non sembra per nulla "trasparente" la mancata dichiarazione della soglia minima di riscossione, parametro che incide pesantemente su una così ampia fascia

delle ditte catastali comprensoriali. Sembra invece doveroso e “trasparente” informare ora i contribuenti “sopra soglia” delle scelte che saranno operate dal Dunas, dato che da questa decisione dipende un aggravio a loro carico molto consistente.

L’osservazione presentata riprende contenuti già analizzati in precedenza nel documento. Si rimanda perciò alle considerazioni già espresse con riferimento al paragrafo 3.2.11.

3.3.21 Osservazione n. 20

Le convenzioni fra il Dunas ed altri Enti (Consorzi, Comuni, ecc...) sono solo citate, senza fornire un elenco esaustivo; dovrebbero essere invece elencate, costituendo un elemento basilare per la riduzione dei contributi a carico del “bacino” interessato.

Come prescritto dalle LG (riportate a pag.16 del PdC), le entrate consortili “extra contribuenza”, concorrendo al bilancio dell’ente, portano ad una proporzionale riduzione delle entrate della contribuenza e devono essere assunte in detrazione dei costi, per ciascuna funzione consortile ed in ciascuna unità territoriale, del relativo servizio. Fra queste entrate si annoverano quelle relative ai canoni di Polizia Idraulica, classificate come entrate di natura continuativa.

Poiché la Regione ha attribuito un elevatissimo numero di corsi d’acqua alle funzioni di Polizia Idraulica del Dunas, è evidente che le non indifferenti entrate dei relativi canoni devono trovarsi indicate in una specifica posta di bilancio, oltre che in una annotazione in ordine alle modalità di applicazione dei canoni stessi, che risultano dovuti da chiunque utilizzi il Demanio Pubblico.

Di questo nel PdC non si trova che una generica indicazione, nemmeno all’ordine di grandezza di questi valori, che sono invece di importanza fondamentale per la formazione del contributo di bonifica a carico dei consorziati.

Le principali convenzioni sono descritte all’Allegato 6 della Relazione di Piano. Non sono invece dettagliate le convenzioni tra il Consorzio e i comuni del territorio, ritenute poco significative ai fini del Piano di Classifica.

Si conferma inoltre come “le entrate consortili “extra contribuenza” devono essere assunte in detrazione dei costi, per ciascuna funzione consortile ed in ciascuna unità territoriale, del relativo servizio”. Quanto riportato nella osservazione corrisponde a quello che annualmente viene fatto.

Le entrate relative ai canoni di Polizia Idraulica non sono oggetto del Piano di Classifica e per questo non vi è alcun riferimento.

3.3.22 Osservazione n. 21

La disposizione normativa (L.R. 31/08, art.90, punto 8) prescrive che “I consorzi di bonifica provvedono al censimento degli scarichi nei canali consortili”.

Nella Tav.4.1 allegata al PdC sono individuati scarichi di allevamenti, depuratori, fognature e industriali. Gran parte degli scarichi indicati riguardano attività che non utilizzano come scarico i canali di bonifica. Da un rapido conteggio, nella parte del comprensorio a Nord di Crema, su un numero di circa 50 scarichi rappresentati, solo 15 sono perlomeno prossimi ad un canale di bonifica. In gran parte distano alcuni km dal primo canale di bonifica. Non sono spiegate in alcun modo le modalità che hanno definito la rappresentazione degli scarichi.

La Tavola 4.1 allegata al Piano individua i punti di scarico di acque di origine non meteorica nei canali consortili. A Nord di Crema, rispetto ai 50 punti segnalati dalla nota, ne risultano circa una decina.

Le modalità di rappresentazione degli scarichi sono riportate nel Capitolo 9 del Piano. Si riporta di seguito testualmente quanto ivi indicato:

L'allegata Tavola 4.1 riporta in forma cartografia il risultato del censimento degli scarichi di acque di origine non meteorica presenti all'interno del perimetro comprensoriale e che insistono su reticolo consortile. Si veda il dettaglio tabellare degli stessi riportato all'Allegato 9: Elenco degli scarichi. Non sono in questa sede riportati gli scarichi nel reticolo consortile di sfiori superficiali fognari, in quanto tali punti di scarico sono generalmente attivati in corrispondenza di eventi meteorici intensi, e quindi già inclusi negli oneri di bonifica per gli immobili allacciati, di cui al precedente Capitolo 3.

Si ritiene che la Relazione di Piano fornisca tutti gli elementi richiesti, contrariamente a quanto riportato nella nota. Resta inteso che la carta degli scarichi è per sua natura soggetta a continua revisione e aggiornamento.

Per confronto, si rammentano le modalità richieste dalla Regione o dalle Province per l'autorizzazione (e quindi censimento) di un qualsiasi scarico, modalità che comprendono almeno l'individuazione delle specifiche caratteristiche delle acque scaricate in termini qualitativi e quantitativi, i dati del titolare responsabile dello scarico, l'esatta posizione catastale e cartografica (in coordinate UTM o simili), riprese fotografiche, attestazioni, ecc.. Anziché tutto questo, viene indicato un anonimo simbolo cartografico, che evidentemente non può rappresentare l'adempimento della prescrizione di legge.

Non si fornisce nessuna chiara indicazione sulla definizione degli eventuali contributi a carico dei titolari degli scarichi nei canali di bonifica, che non vengono messi nelle condizioni di conoscere le modalità tassazione che saranno applicate, dato che l'informazione disponibile nel PdC è un'anonima rappresentazione cartografica in scala 1:75.000 (1 millimetro della carta corrisponde a 75 m reali) ed un elenco che riporta una classificazione assolutamente generica né alcuna caratteristica minimale dello scarico.

Le Linee Guida prevedono che "le concessioni sottoscritte dai Consorzi con titolari di scarichi potranno rimanere in vigore di comune intesa tra le parti" e che "in presenza di situazioni particolari, i Consorzi potranno sottoscrivere con i titolari di scarichi specifici accordi". Eventuali contributi a carico dei titolari degli scarichi nei canali di bonifica saranno quindi mantenuti in essere, qualora presenti, o aggiornati e adeguati di comune accordo con i titolari sulla base dei criteri enunciati dal Piano di Classifica.

A pag. 23 viene specificato che il Consorzio gestirà le "acque piovane veicolate anche (ma non solo) attraverso le reti fognarie qualora queste abbiano quale corpo idrico recettore uno scolo di bonifica". Contrariamente a quanto dichiarato, vengono considerati assoggettati a futura tassazione sia aree che non scaricano nei canali di bonifica (ma in altri corpi recettori), sia interi centri abitati (ad esempio Soncino, Fontanella, Vailate) che recapitano gli scarichi in corpi recettori che non sono canali di bonifica.

Tale osservazione è già stata ampiamente analizzata nelle pagine precedenti, cui si rimanda.

La "Carta degli scarichi" del PdC non individua nemmeno i punti di scarico delle reti irrigue o private nei canali di bonifica, situazioni che il Dunas dovrebbe conoscere in modo circostanziato. È perlomeno strano che nemmeno i numerosi scaricatori (un esempio per tutti: Genivolta) o i colatori non riportino nemmeno uno scarico di un canale che li utilizza come corpo recettore.

La Carta degli scarichi, ai sensi delle Linee Guida, deve riportare i punti di recapito nel reticolo consortile di contributi di origine non meteorica.

Si ritiene di soddisfare pienamente quanto chiesto dalle Linee Guida attraverso l'elaborato cartografico Tavola 4.1.

Questa indeterminazione non impedisce al Dunas di considerare chiunque e ovunque come utilizzatore di un presunto scarico in un canale di bonifica; è il principio-base del PdC, che risulta incoerente in modo stridente con i dettami di legge e ovviamente con le linee guida.

Ciò non corrisponde al vero e non è in nessun modo riportata nel Piano una simile affermazione. L'autore della osservazione qui probabilmente confonde il beneficio di scarico di acque di origine non meteorica, di cui al capitolo 9 della Relazione di Piano e dell'allegato cartografico Tavola 4.1, con il beneficio di bonifica, di cui al Capitolo 3 del Piano, che coinvolge gli immobili ricompresi nella delimitazione del perimetro di contribuzione della bonifica con indice tecnico finale maggiore di zero, e che si basa invece sul beneficio che ciascun immobile, in misura diversa, riceve per il servizio di bonifica e difesa idraulica rispetto a deflussi di origine meteorica.

Si osserva quindi:

26. La "Carta degli scarichi" è priva di un qualsiasi significato o di qualche utilità per il contribuente, dato che è accompagnata da un catasto pressochè inutile degli scarichi presenti nei canali di bonifica.

27. Non sono indicati gli scarichi nei canali di bonifica, bensì un certo numero di scarichi che nulla hanno a che vedere con i canali di bonifica. Fra quelli indicati, sono presenti scarichi di reti fognarie o di depuratori comunali che non hanno recapito nei canali di bonifica, oppure scarichi che distano fino a qualche km dal più vicino canale di bonifica.

28. In sintesi, viene contraddetta la prescrizione di legge sopra riportata, secondo la quale devono essere censiti gli "scarichi nei canali consortili".

In base a quanto controdedotto nell'ambito del presente paragrafo, le osservazioni di sintesi qui riportate non trovano alcun fondamento e anzi si ritiene siano mosse da una confusa e debole conoscenza dei principi espressi dalle Linee Guida.

3.3.23 Osservazione n. 22

Le cartografie più dettagliate del PdC hanno scala 1:50.000 (1 mm cartografico corrisponde a 50 m reali). È evidente che non si mette in grado nessun contribuente di individuare in modo certo ed inequivocabile l'indice finale che sarà eventualmente applicato alle sue proprietà.

La dimostrazione "comprensibile e trasparente" della determinazione dei contributi di bonifica, richiesta dalle LG, risulta qui trascurata.

Indovinare quale sia il Curve Number assegnato nella Tav.1.5 ad una particella del Comune di Sergnano risulta praticamente impossibile: eppure anche da questo indice dipende la determinazione del contributo di bonifica, che resta per il contribuente un numero vago di incerta definizione, quindi né comprensibile né trasparente.



Estratto Tav.1.5 – Curve Number

Pur tenendo conto della mole di dati da trattare, è necessaria una specifica cartografia su base catastale, dato che i parametri assunti (come dichiarato a pag.224) sono stati calcolati con riferimento al singolo immobile.

Le cartografie dovrebbero essere redatte in scala catastale e su base informatica, per agevolare accessi e verifiche da parte degli interessati.

Sono state allegate al Piano una serie di tabelle, per terreni e per fabbricati, che riassumono le diverse possibili combinazioni di indici tecnici singoli e finali per ciascun foglio di mappa catastale. L'informazione fornita consente di attribuire parametri e indici ad ogni singolo immobile.

Inoltre, il Consorzio rende disponibile tutte le informazioni relative alla singola particella in una apposita pagina del proprio sito web, accessibile a ciascun contribuente in riferimento alla propria posizione contributiva.

3.3.24 Osservazione n. 23

Poiché l'eventuale tassazione a carico dell'utenza sarà calcolata per la singola particella catastale, è necessario che per ciascuna particella sia resa disponibile proprio nel PdC la serie di parametri utilizzati e gli indici alla stessa applicati, affinché si possa considerare "chiaro e trasparente" il metodo utilizzato per la definizione dell'eventuale tributo di bonifica richiesto.

Si osserva che:

29. Il PdC si limita ad enunciare principi, criteri, metodi calcolo e parametri generali, ma per capire quale sia la futura imposizione a carico di una proprietà è necessario conoscere i singoli valori degli indici determinati (come per un qualsiasi PGT comunale); la comunicazione contenuta nel PdC è pertanto incompleta e perfettamente inutile ai fini fiscali per cui è redatto il PdC.

L'osservazione presentata riprende contenuti già analizzati in precedenza nel documento. Si rimanda perciò alle considerazioni già espresse con riferimento al paragrafo 3.2.12.

3.3.25 Osservazione n. 24

Come detto, il PdC assume che l'intero comprensorio consorziale sia oggetto di attività di bonifica, ammettendo solo l'esclusione delle aree golenali ed una parziale ed errata esclusione di limitate altre aree. Una delle riprove che il Dunas non esercita la propria attività in gran parte del comprensorio è data dalla dichiarata lacunosa conoscenza del territorio (pag. 27, 38 del PdC).

Si ribadisce che questa scarsa conoscenza deriva dall'aver voluto considerare le "aree omogenee" non come corrispondenti alle reti di bonifica gestite dal Dunas (per le quali ci si aspetterebbe una sufficiente conoscenza), bensì dall'aver imposto che le aree omogenee siano coincidenti con i perimetri dei tre pre-esistenti Consorzi; quindi il Dunas considera tutto il comprensorio come area di attività del Dunas, assunzione palesemente contraddetta dalla scarsa conoscenza delle ampie fasce di territorio non gestito.

Purtroppo questa scarsa conoscenza del territorio ha come conseguenza l'errata valutazione degli indici tecnici assunti per l'imposizione fiscale, conseguenza evidentemente inaccettabile.

L'osservazione, nuovamente, riprende contenuti già espressi in precedenza nel documento di osservazioni e che sono già stati controdedotti nelle pagine precedenti.

Uno degli esempi di quanto sopra è il "Colatore Carione", indicato con tracciato senza nome nella Tav. 2.1B del PdC ad Est di Genivolta. Il Colatore risulta soppresso da anni per un ampio tratto, ma ciò nonostante se ne indica la lunghezza in 2164 m e lo si considera a tutti gli effetti un canale dove si esercita l'attività di bonifica (pag.103 del PdC).

L'indice di densità di bonifica calcolato per il corrispondente "bacino" è pertanto completamente errato, così come tutti gli indici conseguenti.



Tavola 2.1B del PdC – il Colatore Carione a Est di Genivolta (tratto Est-Ovest fra il cavo Silva e lo scaricatore di Genivolta)



Vista aerea del tracciato da anni soppresso del Colatore Carione a Est di Genivolta




Estratto del Piano delle Regole del Comune di Genivolta con tracciato soppresso del Colatore Carione

È evidente che il PdC è pertanto errato nelle assunzioni metodologiche e nella assunzione dei dati territoriali, dedotti da una conoscenza lacunosa del territorio.

Si accoglie l'osservazione e si è provveduto a rettificare il percorso del Colatore Carione come emerso da un apposito sopralluogo condotto dai tecnici consortili. Il nuovo tracciato del Colatore Carione a Est dell'abitato di Genivolta si dirige in direzione Nord e confluisce nel Cavo Seriolazza. La lunghezza del Colatore Carione è quindi stata modificata, da 2164 m a 1600 m, con conseguente adeguamento dell'Indice di Intensità del Servizio del bacino Oglio (n. 304) che varia da 12.02149 a 11.94177.

3.3.26 Osservazione n. 25

Il territorio del Comune di Vailate è interessato dalla roggia Vailata e dalle rogge Cremasca e Comuna. Nel PdC queste rogge non vengono considerate, ritenendole in modo erroneo affluenti del rio Tormo, pur avendo un proprio bacino idrologico e idraulico, ben distinto da quello del Tormo.



Estratto della Tav.5.2A del PdC – Indice finale di bonifica per i terreni


Non è affermato in nessun punto del Piano di Classifica che la roggia Cremasca (altrimenti detta Misana) e Comuna siano affluenti del Tormo e tanto meno valutazioni geografiche di questo tipo sono state considerate nell'elaborazione del Piano.

Il rio Tormo, secondo il PdC, drenerebbe anche tutto il territorio di Arzago d'Adda, Agnadello e Vailate posto ad Est della Roggia Comuna, fino alla roggia Vailata; il PdC esclude, senza alcuna altra spiegazione, solo la metà orientate del centro abitato di Vailate (in realtà la rete fognaria di Vailate serve anche tutta la metà Ovest dell'abitato).

Il centro abitato di Vailate nella cartografia di Piano è interamente incluso nel bacino Vailata. Non si comprendono i contenuti dell'osservazione presentata. Peraltro nella proposta di ridefinizione dei bacini Tormo e Vailata da parte dell'autore dell'osservazione (riportata in seguito), lo stesso bacino Vailata appare immutato, a testimonianza di una positiva valutazione della perimetrazione compiuta dal Consorzio Dunas pur non esplicitamente riconosciuta nel testo dell'osservazione.


Il PdC non considera in alcun modo la presenza della roggia Comuna, che taglia il "bacino Tormo" da Nord-Ovest a Sud-Est, creando di fatto una linea spartiacque fra la parte ad Est e la parte ad Ovest del suo percorso.

La perimetrazione del bacino Tormo eseguita dal Dunas risulta completamente falsa e fuorviante, dato che le rogge Vailata e Cremasca (riportate nella seguente planimetria), definiscono un bacino autonomo con recapito nella roggia Comuna, indipendente dal Tormo.



*Bacini Tormo e Vailata definiti dal PdC
e tracciato intersecato delle rogge Comuna, Cremasca e Vailata.*

Si propone di seguito una migliore definizione del bacino del rio Tormo, escludendo dalla contribuzione le aree drenate dalla roggia Comuna.



Bacini Tormo, Roggia Comuna e Vailata definiti con criteri di perimetrazione idrologica

Si ribadisce quanto già espresso in risposta all'osservazione controdedotta al paragrafo 3.2.13, ovvero che la roggia Comuna non ha funzione drenante né di spartiacque, difatti sono numerosi i corsi d'acqua che l'attraversano senza interferire idraulicamente. La roggia Comuna non costituisce quindi una trincea idraulica perché sottopassata e sovrappassata da diversi corsi d'acqua. Si conferma la perimetrazione del bacino del Tormo individuata nel Piano di Classifica.

3.3.27 Osservazione n. 26

Il nuovo PdC ha inserito nelle aree golenali del fiume Oglio solo una porzione di territorio a Sud e ad Est di Soncino.

Non essendo stata redatta una cartografia delle decine di rogge e canali privati presenti nel territorio, nel PdC si continua a considerare tutto il territorio dal fiume Oglio fino alla roggia Talamazza come affluente dei canali Dunas (scolmatore di Genivolta o canali ancora più a valle).

Come già ribadito, non avendo perimetrato bacini idrologici ed idraulici veri e propri, il Dunas estende a chiunque si trovi a monte dei propri canali la tassazione di bonifica, azione assolutamente esclusa dalla norma in quanto, proprio per evitare queste estensioni "generaliste", la norma richiede:

- a. la definizione dei bacini afferenti alle reti di bonifica autonome
- b. la elencazione degli scarichi NEI canali di bonifica.

Nel "bacino" Soncino Est e Soncino Ovest gli effetti della errata impostazione del PdC sono massimizzati. La funzione di bonifica della superficie dei due "bacini" di circa 120 km² viene pacificamente riconosciuta (pag. 115) ai navigli Civico e Pallavicino, che non sono canali di bonifica.

Non si comprende il motivo per cui il Dunas dovrebbe sottoporre a contributo aree sulle quali NON svolge alcun servizio, dal momento che lo stesso Dunas dichiara che il servizio di bonifica è svolto da Enti terzi.

Ai fini dell'estensione del contributo di bonifica, il Dunas considera erroneamente come rete di bonifica anche la rete dei navigli (Naviglio Civico nel "bacino" Soncino-Ovest e Navigli Pallavicino nel "bacino" Soncino-Est), dato che non viene esclusa l'area dove dichiaratamente il Dunas NON esercita alcun servizio, e dove quindi non fornisce alcun beneficio né specifico né diretto.

In realtà, oltre ai navigli che drenano una superficie non molto ampia del territorio, esiste una fitta rete di canali privati autonomi che sovrappassano o sottopassano i navigli e che sono dotati di propri scarichi nel fiume Oglio, quindi senza interferenza con gli stessi.

Nella successiva planimetria sono riportate le aree drenate direttamente in Oglio da canali privati (attraverso 7 scarichi diretti nel fiume, circa 34.5 km²), le aree drenate indirettamente in Oglio (attraverso la rete di canali golenali, circa 23 km²) e le aree drenate dal Naviglio Pallavicino (circa 8.5 km²).

L'osservazione riprende argomenti già trattati nella nota dello stesso autore e controdedotti al paragrafo 3.3.7, cui si rimanda.

Nell'elenco dei canali attribuiti al Dunas nella golena a Nord dello scolmatore di Genivolta, si nota una certa confusione, generata dalla scarsa conoscenza del territorio e dal fatto che questi canali sono sempre stati esclusivamente gestiti da privati, mai dal Dunas:

- Il cavo "Rizza", citato nella DGR 4229, è localmente noto come "Rì" e non risulta essere mai stato gestito dal Dunas, bensì dai singoli privati che lo utilizzano a scopo irriguo, con pagamento di canoni demaniali di concessione. Il cavo "Rizza" scarica nella roggia Tinta, mantenuta da alcune utenze private di Azzanello, non dal Dunas.

- L'"Ogliolo", citato nella DGR 4229, non viene elencato nel PdC né compare in cartografia.

- La "Sabbioletta" citata nella DGR 4229, non viene elencata nel PdC né compare in cartografia.

- La DGR 4229 attribuisce al Dunas "altri" canali affluenti della roggia Tinta, che il Dunas assume come il cavo "Seriolazza" e il cavo "Silva", senza che siano definite le rispettive estensioni.

Quindi appare poco corretta la classificazione di canali di bonifica operata su questi 2 vasi, in quanto il Dunas non li ha mai gestiti. L'inclusione dell'intero tracciato della Seriolazza collide con la concessione ad uso irriguo a favore dei privati utilizzatori, che pagano canoni demaniali a tale scopo.

Con specifico riferimento ai canali oggetto della presente osservazione, si osserva quanto segue:

- Cavo Rizza: si accoglie la proposta di modifica della funzione da "bonifica" a "promiscua", in conformità con quanto indicato nella D.G.R. 15 dicembre 2021, n. XI/5714;
- Ogliolo: l'osservazione è da respingere in quanto nel PdC è citato ed è anche regolarmente riportato in cartografia;
- Sabbioletta: l'osservazione è da respingere in quanto il canale non è presente né in delibera, né nel PdC;
- (Cavo) Seriolazza: l'osservazione sostiene che non è stata definita l'estensione, ma tale affermazione è da respingere in quanto la lunghezza è correttamente inserita nel documento di Piano. Viene invece accolta la modifica di considerarlo canale a funzione promiscua, in conformità con quanto indicato nella D.G.R. 15 dicembre 2021, n. XI/5714;
- Cavo Silva: l'osservazione sostiene che non è stata definita l'estensione, ma tale affermazione è da respingere in quanto la lunghezza è correttamente inserita. Viene invece accolta la modifica di considerarlo canale a funzione

promiscua, in conformità con quanto indicato nella D.G.R. 15 dicembre 2021, n. XI/5714.

In generale, si osserva come nella tavola 2.1 “opere di bonifica” sono individuati i corsi d’acqua di competenza del Consorzio utilizzati per il calcolo dell’Indice di Densità della Rete e nell’allegato 3 le relative estensioni. Si vuole inoltre precisare che il reticolo individuato ai fini delle valutazioni del nuovo Piano di Classifica è quello in gestione al Consorzio individuato da regione Lombardia e classificato di bonifica o promiscuo ai sensi dell’allegato C alla D.G.R. 15 dicembre 2021, n. XI/5714. La nota cita la D.G.R. 4229 che invece risale al 2015.

- La roggia Talamazza viene indicata a servizio di entrambi i “bacini” Soncino Est e Soncino Ovest, e, pur evidenziando l’evidente assurdit  idrologica sempre derivante dalla erronea definizione dei “bacini”, si osserva che il suo ruolo   limitato ad aree di estensione alquanto ridotta, per la vicinanza e parallelismo ad altre rogge private. Quindi il suo discutibile beneficio dovrebbe essere eventualmente esteso alle sole aree direttamente colanti in essa, delimitandone l’effettivo bacino e non raddoppiandone artificialmente la lunghezza ai fini del calcolo dell’indice di densit  IIB (pag.110).

L’osservazione riprende argomenti gi  trattati nella nota dello stesso autore e controdedotti al paragrafo 3.3.7, cui si rimanda.

Pur essendo stati inclusi fra i canali attribuiti al Dunas dalla Regione, i canali elencati sono sempre stati gestiti e mantenuti da privati. Si rammenta che una recente sentenza della Cassazione ha escluso la possibilit  di emettere alcun contributo di bonifica in assenza di effettiva attivit  di bonifica, che ne   il requisito fondamentale.

Pertanto appare pretestuoso considerare i canali sopra elencati opere di bonifica dato che il Consorzio di bonifica non ne cura la gestione e l’esercizio.

Per la determinazione degli indici tecnici sono stati considerati i soli corsi d’acqua appartenenti al Reticolo Consortile di cui alla DGR 5714/2021.

A pag. 116 del PdC si cita che uno scaricatore di piena del Comune di Calcio scarica nel Naviglio Grande Pallavicino. Non si comprende, come in tutti gli altri casi simili, quale sia la pretesa del Dunas, trattandosi di scarico in un canale che NON   di bonifica, posto a circa 15 km da pi  vicino recapito di bonifica.

Anche le altre giustificazioni sembrano alquanto generiche: Soncino scarica il proprio depuratore in una rete diretta al fiume Oglio, eppure circa met  dell’abitato viene comunque incluso nell’area di contribuzione, limitata dal Naviglio Grande.

Sono presenti diversi sfioratori della rete fognaria nella rete idrica superficiale tributaria del reticolo consortile.

Si attribuisce al Naviglio la funzione che il Dunas qui NON esercita, ritenendo sufficiente che il Naviglio PU  scaricare nello scolmatore di Genivolta.

Per gran parte del “bacino” Soncino-Ovest si applica lo stesso criterio, estendendo a terzi, quasi fosse una propriet  transitiva, l’obbligo di contributo: chi scarica nei navigli   come se scaricasse in un canale di bonifica, fatto assolutamente contrario alla sopra ricordata norma di legge.

Si evidenzia che nel PdC si trascurano diversi aspetti dell’attivit  irrigua della zona, che incidono sulla definizione del contributo di bonifica:

1. Le acque in eccesso della rete irrigua vengono di norma restituite (a valle dell’utilizzo) ancora nella rete irrigua o nei Navigli per un loro eventuale riutilizzo, anzich  scaricarle in Oglio come potrebbe essere sicuramente fatto. Il Dunas sovraccarica le utenze irrigue considerando lo

scarico delle acque irrigue, senza tenere in alcun conto il successivo riutilizzo e quindi una minore contribuzione a carico delle utenze stesse.

2. Anche in occasione di eventi eccezionali, esistono scarichi delle reti irrigue che non sovraccaricano i navigli e consentono lo smaltimento delle piene, anche qui senza alcun intervento delle opere di bonifica, bensì con un'azione di riduzione degli scarichi che, nel denegato caso di applicazione del contributo di bonifica, andrebbe riconosciuta e scomputata dagli oneri a carico delle Utenze.

La valutazione del beneficio di bonifica può e deve ignorare gli usi irrigui dei canali stessi, alla luce del fatto che l'attività di bonifica trova attuazione per tutto l'anno, anche nei periodi autunnali e invernali in cui non vi è alcun riuso delle acque scaricate nella rete superficiale.

Per quanto concerne il fatto che il consorzio Dugas gestisce solo alcuni dei corsi d'acqua del bacino, si osserva che la perimetrazione individuata seleziona le aree che drenano i propri deflussi attraverso la rete consortile, in via esclusiva o a seguito di un iniziale collettamento tramite altra rete. La definizione di rete di bonifica autonoma non esclude la possibilità che alcune porzioni del territorio, dopo un primo collettamento dei deflussi tramite rete privata o comunque non consortile, trovino recapito nei corsi d'acqua gestiti dal Consorzio e per tale motivo traggano beneficio dall'attività dell'Ente.

Si osserva altresì che il concetto di beneficio "diretto" non presuppone l'esistenza di uno scarico "diretto". Il recapito delle acque meteoriche nella rete consortile può avvenire anche mediante un sistema di canali intermedi, senza che ciò pregiudichi l'esistenza di un beneficio "diretto". In caso contrario, per assurdo, gli unici beneficiari dell'attività del Consorzio sarebbero i frontisti dei canali consortili.

3.3.28 Osservazione n. 27

Pur essendo state presentate anche nella precedente edizione 2016 del PdC, si ripropongono alcune osservazioni che si ritengono utili ai fini della corretta predisposizione di un Piano di Classifica basato su criteri aderenti alla normativa e soprattutto coerente con la realtà dei fatti.

1. È obbligatorio seguire i criteri delle LG nella definizione delle "aree omogenee", che devono coincidere con i bacini idrologici dei singoli canali di bonifica, stralciando le aree che non recapitano nella rete di bonifica.

2. Considerato che la l'imposizione del contributo di bonifica ha quale presupposto il beneficio apportato al singolo immobile, per ciascun immobile dovranno essere conosciuti non solo i parametri catastali, ma anche tutti i parametri idrologici e quindi gli indici tecnici utili al calcolo del contributo di bonifica.

3. La presenza di alcuni canali oggi classificati di bonifica (realizzati peraltro secoli fa ad esclusivo scopo irriguo) non può essere presa a pretesto per estendere "a tappeto" un presunto beneficio ad intere aree, peraltro definite in modo assolutamente disomogeneo sotto questo aspetto. L'area su cui il canale di bonifica può avere (se lo ha) un potenziale beneficio diretto deve essere ben delimitata ed essere costituita dai soli immobili (terreni e fabbricati) che scaricano direttamente nel canale.

4. Si deve tenere conto della presenza dei canali privati, che è estremamente diffusa nel comprensorio ed è pertanto fonte di alterazioni idrologiche sostanziali.

5. I canali privati dotati di scarichi nella rete di bonifica possono drenare (se le drenano) aree che devono essere ben distinte e trattate separatamente, non essendo possibile considerare come "diretto" un potenziale beneficio che in realtà può essere reso possibile solo grazie alla presenza di una distinta e diversa opera di natura privata, non di bonifica; in questi casi il beneficio risulta "diretto" solo nei confronti del gestore del canale che scarica, con modalità da definire caso per

caso in base alle singole condizioni di scarico (tempi, durate, entità delle portate, riutilizzo a valle delle acque scaricate, ecc...) con specifiche convenzioni, come ad esempio quelle già in essere con diversi Enti e Consorzi.

6. Gli immobili che scaricano in canali privati o NON di bonifica, non possono essere considerati come oggetto di un beneficio “diretto”, e devono essere esclusi da contributo.

7. I canali privati dotati di scarichi in altri ricettori (ad esempio nei fiumi o in aree di spaglio) svolgono una funzione autonoma di scarico delle aree servite, e queste ultime devono essere obbligatoriamente escluse dall’area di tassazione della bonifica.

8. La normativa richiama le cosiddette “interconnessioni significative”, ritenendo che si devono individuare aree significative e non estendere “a tappeto” un potenziale servizio di bonifica, ammettendo anzi una certa tolleranza in termini di diminuzione e non di maggiorazione del servizio, criterio che dovrebbe essere alla base della definizione delle aree omogenee.

9. Devono essere escluse dalla contribuzione tutte le aree drenate dai canali che non compaiono nell’allegato “C” della DGR 5714 citata, in quanto si tratta di canali NON gestiti dalla bonifica ma gestiti autonomamente dai privati interessati.

L’osservazione riassume i vari temi sollevati dal documento a firma del comune di Soncino con una sintesi delle osservazioni al Piano di Classifica che sono già state approfonditamente controdedotte nei precedenti paragrafi, cui si rimanda.

3.3.29 Osservazione n. 28

In aggiunta a quanto esposto nell’elaborato a firma dell’ing. Agostini, lo scrivente Comune intende inoltre ulteriormente ribadire e rimarcare i gravi profili di illegittimità del nuovo Piano di Classifica predisposto dal Consorzio il quale per la massima parte riproduce tal quale il contenuto del Vecchio Piano di Classifica (adottato con deliberazione del C.A. del Consorzio del 19 ottobre 2016 n. 28 e poi approvato con Deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia 29 dicembre 2016, n. X/6096), laddove ci si sarebbe aspettati che – con il maggior tempo a disposizione e sulla base dei rilievi medio tempore formulati – il Consorzio avrebbe improntato la propria attività amministrativa a legittimità e congruenza.

Si rigetta l’osservazione in quanto non pertinente con i contenuti del Piano.

Tra le altre cose, rispetto al vecchio PdC, identica è la affermazione, contenuta nella Relazione Introduttiva, ove si assume che ““la gestione storicamente disgiunta di questi territori ed il fatto che solamente di recente si sia provveduto ad una unificazione nell’ambito di un unico comprensorio ha comportato una notevole differenziazione delle modalità gestionali ed una differente operatività dei vari consorzi.””

Su tale base (anche) nel nuovo PdC si afferma che ““Questo si traduce oggi in una conoscenza degli elementi territoriali, delle pratiche operative e della relativa raccolta ed uniformazione delle informazioni e dei dati che risulta assai disuniforme e frammentaria tra i tre attuali distretti operativi. Alla luce di questo, proporre oggi una differenziazione ed una diversa suddivisione in aree omogenee rispetto alla naturale suddivisione storica del Consorzio nelle sue tre principali componenti risulta una strada poco praticabile.””

Orbene, affermare – a distanza di dieci anni dalla costituzione del Consorzio DUNAS - che ‘solamente di recente si sia provveduto alla unificazione nell’ambito di un unico comprensorio’, e porre ciò a giustificazione di una analisi del territorio non rispondente alla effettività delle cose, costituisce affermazione non solo offensiva per la platea dei consorziati, ma neanche scarsamente credibile e ridondante in illegittimità, visto il notevole lasso di tempo trascorso che rende non più tollerabile l’approssimazione con cui il nuovo PdC è stato compilato.

Si intende cioè affermare che una revisione del PdC, a distanza di dieci anni dalla costituzione del Consorzio e di sei anni dalla prima versione del Piano di Classifica del Consorzio DUNAS, impone una previa approfondita “conoscenza degli elementi territoriali, delle pratiche operative e della relativa raccolta ed uniformazione delle informazioni e dei dati” non potendosi quindi accontentare, ai fini della compilazione del piano, di una conoscenza ‘disuniforme e frammentaria’ come – con incredibile candore (ma con altrettanto disprezzo delle basilari regole, anche costituzionali, di buon andamento ed efficacia dell’azione amministrativa che devono uniformare l’attività degli enti pubblici) – si assume nella relazione anzidetta.

Il passaggio citato, originariamente presente nel testo del PdC vigente, è stato mantenuto per errore nel testo del nuovo Piano. Si è provveduto a rimuovere tale frase dal testo.

Del resto, tutto ciò si traduce in concreto in inammissibile approssimazione degli assunti posti alla base del ‘nuovo’ PdC, di cui è ulteriore conferma il trattamento riservato al territorio del soncinese, per il quale – confermandosi l’illegittima previsione già presente nel vecchio piano di classifica, si riconosce che ““Nel bacino Soncinese esiste un’area che recapita in ogni circostanza parte delle proprie acque meteoriche direttamente al fiume Oglio e parte al reticolo consortile.””

Tale affermazione avrebbe dovuto portare a individuare in maniera precisa l’indice di beneficio (che ha determinati riflessi sulla misura del contributo di bonifica imposto), escludendosi le aree che scaricano esclusivamente in Oglio (e dunque non impegnano le opere di bonifica) con quelle che invece scaricano nel reticolo consortile, laddove – anche in questo caso – si è preferito scegliere la semplicistica scorciatoia concludendosi che “la situazione non esenta i terreni sottesi dall’obbligo di contribuenza, ma nel Piano si riconosce a tali immobili una riduzione del contributo, che in mancanza di più precisi dati di portata è fissato al 50%.””

Si ricorda, al riguardo, che il Piano di Classifica è proprio lo strumento con cui si determina l’indice di beneficio, differenziato per i vari immobili ricompresi nel Comprensorio e ciò a seguito di analisi – specifica – del beneficio ritratto (o non ritratto) da ciascun immobile e non con valutazione ‘approssimativa’ come nella specie è stato fatto.

L’osservazione riprende argomenti già trattati nella nota dello stesso autore e controdedotti al paragrafo 3.3.7, cui si rimanda.

4 MODIFICHE INTRODOTTE AL PIANO DI CLASSIFICA

Si riportano nel seguito le modifiche introdotte al Piano di Classifica nell'aggiornamento tra la versione pubblicata in data 12 agosto 2022 e la versione finale adottata dal Consiglio d'Amministrazione consortile.

Le modifiche introdotte hanno comportato il ricalcolo degli indici di piano.

Tabella 2 – Modifiche introdotte nella versione finale del Piano di Classifica

Riferimento delle osservazioni	Modifica introdotta	Documenti di Piano interessati
Prot. 7495 del Comune di Soncino: osservazioni 8 e 28.	Eliminato refuso testuale nella descrizione delle aree omogenee di bonifica.	Relazione (paragrafo 3.1).
Prot. 7495 del Comune di Soncino: osservazione 7.	Modificato valore di riduzione per l'area individuata nel bacino Soncinese con scarico misto da 0.50 a 0.46.	Relazione (paragrafo 3.1 e allegati tabellari con sintesi indici).
Prot. 7495 del Comune di Soncino: osservazione 2.	Applicazione del Regolamento di invarianza idraulica	Relazione (paragrafo 3.2.1.1).
Prot. 7322 della Società Agricola Asti S.S.: osservazione 6.	Integrazione testo con tabella con altezze di precipitazione riferite all'evento critico di 13 ore	Relazione (Allegato 5).
Prot. 7495 del Comune di Soncino: osservazione 24.	Modificato il tracciato del Colatore Carione	Relazione (Allegato 3) e Cartografia di Piano.
Prot. 7495 del Comune di Soncino: osservazione 26.	Cavo Silva, Cavo Rizza, Seriolazza – modificata la funzione in promiscua	Relazione (Allegato 3) e Cartografia di Piano.